

RESOCONTO STENOGRAFICO - SITZUNGSBERICHT

Ore 10.00

Presidenza del Presidente Magnani

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di prendere posto.
Prego procedere all'appello nominale.

PAHL: *(Sekretär):(ruft die Namen auf)*
(segretario):(fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: Signori consiglieri la seduta è aperta.
Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Carli e Catalano. I
conss. Pinter e Molinari hanno comunicato che arriveranno in ritardo.
Diamo lettura del processo verbale della seduta precedente.

PAHL: *(Sekretär):(verliest das Protokoll)*
(segretario):(legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna, il
processo verbale si considera approvato.

Riprendiamo la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno:

**DISEGNO DI LEGGE N. 19: Limitatamente agli articoli da 1 a 11 relativi alle
modifiche del welfare regionale - (presentato dalla Giunta regionale).**

Do lettura dell'art. 4.

Art. 4

(Interventi previdenziali a sostegno del lavoro discontinuo)

1. La Regione eroga finanziamenti per il sostegno alla contribuzione volontaria presso l'INPS per i periodi non lavorati e già non coperti da contribuzione figurativa.

2. Sono destinatari/ie del contributo i/le lavoratori/trici discontinui/e autorizzati/e alla contribuzione volontaria per i periodi non lavorati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì destinatari/ie del contributo i/le lavoratori/trici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o programma, ad esclusione di quelli/e iscritti/e ad altra forma di previdenza obbligatoria e dei/delle titolari di pensione diretta. Sono inoltre esclusi/e i/le componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i/le partecipanti a collegi e commissioni.

3. La Regione interviene con un contributo in misura non superiore a euro 1.780,00 annui, per un periodo massimo per ciascun anno di sei mesi e nell'arco della vita lavorativa di trentatré mesi, fino al raggiungimento dei

requisiti minimi per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Il contributo è a fondo perduto per i primi diciotto mesi, mentre viene erogato a titolo di prestito per i mesi successivi al diciottesimo. Il suddetto limite massimo può essere diminuito in relazione alle diverse tipologie di lavoratori/trici discontinui/e, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 5.

4. I soggetti di cui al comma 2, per beneficiare del sostegno regionale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza e domicilio nella regione Trentino-Alto Adige da almeno cinque anni;
- b) autorizzazione ad effettuare i versamenti volontari dei periodi non lavorati;
- c) condizione economica del nucleo familiare entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 5;
- d) immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative, formative, di inserimento lavorativo e di ogni altra attività individuata dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali.

5. Con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1 sono stabiliti i singoli elementi del reddito e del patrimonio da prendere in considerazione ai fini della determinazione della condizione economica del nucleo familiare di cui al comma 4, nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione del presente articolo. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al comma 2 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.

6. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nè con gli altri interventi previsti dalla presente legge.

PAHL:

Art. 4

(Vorsorgemaßnahmen für diskontinuierliche Erwerbstätigkeit)

1. Die Region entrichtet Finanzierungen zur Unterstützung der freiwilligen Beitragszahlung beim NISF/INPS für die Zeiträume ohne Erwerbstätigkeit, für die keine Ersatzbeiträge geleistet wurden.

2. EmpfängerInnen des Beitrages sind die diskontinuierlich Erwerbstätigen, die im Sinne des Artikels 7 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. September 1996, Nr. 564 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur freiwilligen Beitragszahlung für die Zeiträume ohne Erwerbstätigkeit ermächtigt sind. Weitere EmpfängerInnen des Beitrages sind die ArbeitnehmerInnen mit einem Vertrag für kontinuierliche und koordinierte Mitarbeit oder mit einem Vertrag für Projektarbeit, ausgenommen diejenigen, die bei einer anderen Pflichtversicherung eingetragen sind und diejenigen, die eine direkte Rente beziehen. Ausgeschlossen sind Mitglieder von Verwaltungs- und Kontrollorganen von Gesellschaften sowie Mitglieder von Kollegien und Kommissionen.

3. Die Unterstützung der Region beträgt nicht mehr als 1.780,00 Euro jährlich für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten pro Jahr und höchstens dreiunddreißig Monaten im Rahmen der gesamten Beitragszeit, und zwar bis zum Erreichen der Mindestvoraussetzung für die Dienstalters-

oder Altersrente. Für die ersten achtzehn Monate werden Schenkungsbeiträge gewährt. Für die darauf folgenden Monate werden die Beiträge als Darlehen entrichtet. Die oben genannte Höchstgrenze kann für die unterschiedlichen Kategorien von diskontinuierlich Erwerbstätigen im Sinne der Verordnung laut Absatz 5 herabgesetzt werden.

4. Die Personen gemäß Absatz 2 müssen nachstehende Voraussetzungen erfüllen, um die regionale Unterstützung zu erhalten:

- a) Wohnsitz und Domizil in der Region Trentino-Südtirol seit mindestens fünf Jahren;
- b) Ermächtigung zur freiwilligen Beitragszahlung für die Zeiträume ohne Erwerbstätigkeit;
- c) wirtschaftliche Lage der Familie in den Grenzen gemäß der Verordnung laut Absatz 5;
- d) sofortige Bereitschaft zum Arbeitseinsatz, zur Umschulung, zur Teilnahme an Initiativen zur Eingliederung in die Arbeitswelt sowie zu jeglicher anderer Tätigkeit, die von den zuständigen Diensten im Rahmen der Landesbestimmungen vorgeschlagen werden.

5. Die einzelnen Bestandteile des Einkommens und des Vermögens, die für die Bestimmung der im Absatz 4 genannten wirtschaftlichen Lage der Familie zu berücksichtigen sind, sowie jegliche weitere Verfügung, die für die Durchführung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen erforderlich ist, werden in der regionalen Verordnung gemäß Artikel 1 Absatz 5 festgesetzt. Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut Absatz 1 wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches.

6. Der Beitrag laut diesem Artikel ist weder mit den Maßnahmen gemäß Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen noch mit den anderen in diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen kumulierbar.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Comunico di ritirare tutti gli emendamenti presentati, eccettuato il prot. n. 51/22, quello interamente soppressivo, perché mi consente di dire brevemente il mio pensiero e non a caso mantengo l'emendamento soppressivo, non perché non ritengo una misura che può essere anche interessante nel prosieguo, però davvero assessore, con tutto il cuore dico che questa non la ritengo una misura prioritaria.

In un cosiddetto pacchetto famiglia penso che ci sarebbero state misure più importanti e più urgenti, come quelle per intervenire nei confronti delle coppie che hanno un solo figlio o dei genitori soli che hanno un solo figlio, normalmente sono madri sole, qualche volta padri soli.

Rappresento la perplessità su questa norma, faccio solo presente che ho più volte evidenziato quanto costa un figlio ad una famiglia e soprattutto il primo figlio, perché dati che ho riportato in alcune occasioni fanno presente che il primo figlio purtroppo costa più del secondo e del terzo normalmente, a meno che non ci siano nel secondo e nel terzo disabilità o problemi particolari...

PRESIDENTE: ...scusi, consigliere, allora do lettura dell'emendamento, così poi può fare il suo intervento...

MORANDINI: ...sì, l'ho già detto io, è l'emendamento soppressivo, comunque come vuole, Presidente.

PRESIDENTE: Volevo raccogliere la disponibilità dei consiglieri Bertolini e de Eccher, per sapere la loro posizione sugli emendamenti.

de ECCHER: Ritiro tutti gli emendamenti, ad eccezione del prot. n. 254/20.

PRESIDENTE: Cons. Bertolini?

BERTOLINI: Ritiro tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE: Grazie. Do lettura dell'emendamento prot. n. 51/22, a firma del cons. Morandini, che recita: L'articolo 4 è soppresso.

PAHL: Artikel 4 ist aufgehoben.

PRESIDENTE: Prego, cons. Morandini.

MORANDINI: Presidente, le ho già comunicato che ritiro gli altri emendamenti. Volevo annotare al Consiglio che un neonato costa ad una coppia di genitori con un reddito medio, circa 612 euro al mese tra pannolini, pappine, latte in polvere, giocattoli, vestiti, controlli medici, eccetera. Pur comprendendo la linea culturale che segue questa proposta, davvero avrei ritenuto che prima che pensare ad aiutare a costituirsi una pensione persone che hanno in atto contratti di collaborazione continuativa o professionale, che normalmente sono persone fra i 30 e 40 anni e quindi penso che non pensano subito alla pensione, ci pensano più avanti, avrei visto più urgente interventi a partire dal primo figlio.

Tra l'altro mi chiedo anche, se non ho capito male, questi contributi per il lavoro discontinuo metà circa sono regalati dalla regione e metà sono dati a prestito, se non ho inteso male. Temo, assessore, che ci sarà una grande difficoltà di questo tipo, sia dal punto di vista burocratico, perché saranno qualche migliaio i lavoratori discontinui tra contratti di collaborazione continuativa e contratti di collaborazione professionale. Quindi dovranno gli uffici verificare caso per caso, non solo, ma delle somme date a prestito, qualora vi fossero una serie di soggetti recalcitranti e magari tanti, pensi a tutta la burocrazia che dovrà mettere in atto la Provincia, perché sono le Province che dovranno gestire questa norma, per recuperare quanto le Province hanno a credito, quanti indebitamenti i soggetti trattengono.

Quindi da questo punto di vista rappresento davvero una forte perplessità per una norma che caratterizza questo nuovo pacchetto, non tanto come pacchetto famiglia, ma come pacchetto lavoro, che interviene nei confronti di situazioni, rispetto alle quali ci sono ben altre priorità. Grazie.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione, 6 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo all'emendamento prot. n. 254/20, a firma del cons. de Eccher, che recita: La lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

“a) cittadinanza italiana e residenza nella regione Trentino-Alto Adige da almeno tre anni.”.

PAHL: Änderungsantrag zu Artikel 4, Prot. Nr. 254/20: .

Im Artikel 4 Absatz 4 wird Buchstabe a) durch den nachstehenden ersetzt:

„a) italienische Staatsbürgerschaft sowie Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol seit wenigstens drei Jahren.“

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. de Eccher. Ne ha facoltà.

de ECCHER: Si tratta di ribadire, anche in occasione della discussione di questo articolo, un principio, quella che riguarda la cittadinanza italiana che mi è particolarmente vicino, è un principio che ho ribadito in più occasioni, ho piacere che resti a futura memoria.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo all'emendamento prot. n. 286/2, a firma dell'assessora Stocker ed altri, che recita: Al comma 5 dell'articolo 4 il primo periodo è sostituito dai seguenti:

“Con regolamento regionale, approvato d'intesa con le Province Autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la condizione economica del nucleo familiare di cui al comma 4 nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione del presente articolo. Il predetto regolamento può prevedere il ricorso a sistemi di valutazione della condizione medesima, anche differenziati, tali da garantire omogeneità con i sistemi adottati dalle Province nell'ambito delle rispettive politiche sociali.”

PAHL: Änderungsantrag zum Art. 4:

Der erste Satz von Absatz 5 des Artikels 4 wird durch die nachstehend angeführten Sätze ersetzt:

„Mit Verordnung der Region, die im Einvernehmen mit den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigt wird, wird die finanzielle Lage der Familie gemäß Absatz 4 sowie jegliche weitere Verfügung, die für die Durchführung dieses Artikels erforderlich ist, bestimmt. Genannte Verordnung kann auch die Anwendung von unterschiedlichen Systemen zur Bewertung der genannten finanziellen Lage vorsehen, damit die Einheitlichkeit mit den von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen im Rahmen der jeweiligen Sozialpolitik angewandten Systemen gewährleistet wird.“

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. de Eccher. Ne ha facoltà.

de ECCHER: Desidero ribadire su questo emendamento la mia contrarietà, è una contrarietà di merito, in quanto non è corretto ipotizzare per le medesime provvidenze due situazioni diverse nell'ambito delle province, è una contrarietà anche di metodo, in quanto questo emendamento è stato presentato dopo che si erano conclusi gli accordi tra maggioranza ed opposizione. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Urzì. Ne ha facoltà.

URZÌ: Grazie, Presidente. Non può mancare anche quest'oggi, da parte nostra, la più forte opposizione e protesta, come ha già ricordato il collega de Eccher, rispetto al metodo che si voluto seguire per imporre all'attenzione dell'aula questo tipo di valutazione, dei criteri, dei requisiti che stanno a monte del diritto del riconoscimento dei benefici che la legge individua. Quindi una critica rispetto al metodo che si è voluto seguire, ma anche rispetto al merito.

Signor Presidente, è una valutazione che ci troviamo necessariamente nella condizione di fare, che non vuole avere nulla di retorico, questo per rispondere alle considerazioni svolte ieri in aula dal Vicepresidente della Regione Dellai, non vogliono necessariamente rifarsi ad un lungo dibattito che è in atto sul ruolo funzionale della Regione Trentino-Alto Adige.

Qui si parla di un aspetto che è squisitamente pratico e funzionale, qui si parla della definizione di quelle condizioni che devono essere riconosciute, perché possano essere attribuiti i benefici che la legge vuole determinare. Qui si stabilisce con grande evidenza, tanto da suscitare anche una reazione imbarazzata, che di fatto saranno le Province autonome di Bolzano e Trento, rispetto ad una omogeneità con i rispettivi sistemi delle politiche sociali a definire i sistemi di valutazione delle condizioni medesime dei beneficiari di benefici – mi scuso per il gioco di parole – stabilite dalla legge regionale.

Quindi un'unica legge regionale, un unico fondo regionale, uniche risorse su base regionale, una legge regionale che stabilisce un principio ed un diritto, ma poi di fatto avremmo beneficiari delle due Province che ne godranno sulla base di parametri differenziati.

Signor Presidente, questo non si spiega da un punto di vista politico, non si spiega e non può esser giustificato da un punto di vista morale. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Non posso nascondere che questo emendamento mi sorprende molto, signor Presidente, mi sorprende prima ancora per il metodo; abbiamo dato prova come minoranze, signor Presidente, di tener sempre un comportamento corretto che rispetta i patti. Per noi "pacta sunt servanda" è un principio essenziale ed assolutamente intoccabile.

Debbo dire che successivamente all'accordo tra maggioranza e minoranza, nel quale le minoranze – lo sottolineo – hanno tenuto un

comportamento assolutamente responsabile, profondamente conciliante, ci viene prospettato questo emendamento.

Quindi lo critico, prima di tutto, per questo metodo. Debbo dire che avevo anche apprezzato la correttezza dell'assessore nel corso delle trattative, mi spiace che arrivi un emendamento successivamente a questo accordo.

Nel merito. Questo è un altro colpo all'istituto della Regione, perché non solamente il regolamento regionale deve essere approvato d'intesa tra la Regione e le due Province, il che vuol dire che questo regolamento regionale è solamente nella forma, ma di fatto sarà scritto sotto dettatura o comunque dettato dalle Province, ma più ancora è uno smantellamento ulteriore della Regione, perché è data la possibilità che così come è messa diventerà poi realtà nella sua attuazione, di prevedere sistemi differenziati per la valutazione delle condizioni economiche dei soggetti richiedenti le provvidenze di cui all'art. 4, il che vuol dire che la Regione, ancora una volta, è ridotta ad ente pagatore, poi ci pensano le Province e la Regione deve solamente liquidare.

Penso che anche da questo punto di vista questo ulteriore picconaggio, nei confronti della Regione, sia qualcosa che personalmente la mia forza politica non può condividere.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione, 7 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento prot. n. 85/2, a firma dell'assessora Stocker ed altri, che recita: Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole "cinque anni di residenza" sono aggiunte le parole "e domicilio".

PAHL: Änderungsantrag zu Art. 4, Prot. Nr. 85/2:

Im letzten Satz des Absatzes 5 werden nach den Worten „fünfjährigen Wohnsitz“ die Worte „und Domizil“ hinzugefügt.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 4 voti di astensione, 5 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento prot. n. 85/3, a firma dell'assessora Stocker ed altri, che recita: Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo. "Le modalità e i termini per la presentazione della domanda e per l'erogazione del contributo sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento".

PAHL: Änderungsantrag zu Art. 4, Prot. Nr. 85/3:

In Absatz 5 wird der nachstehend angeführte Satz hinzugefügt:
„Jede autonome Provinz legt die Einzelvorschriften und die Fristen für die Einreichung der Gesuche sowie für die Auszahlung der Beiträge mit eigener Verordnung fest.“

PRESIDENTE: Interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 2 voti di astensione, 7 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Pongo in discussione l'art. 4 come emendato. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 4 come emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione, 7 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 4 è approvato.

Passiamo all'art. 5.

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 concernente "Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi" e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Il comma 1 dell'articolo 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 7 e successivamente modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 1995, n. 11, è sostituito dal seguente:

"1. Le rendite dovute ai sensi del precedente articolo 1 ai lavoratori riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi in sede di primo accertamento o di successive revisioni sono calcolate, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2003, sulla base di una retribuzione convenzionale annua pari a euro 17 mila 295. È facoltà della Giunta regionale rideterminare annualmente con propria deliberazione la suddetta retribuzione, tenuto conto del decreto ministeriale con il quale vengono rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'INAIL per il settore dell'industria."

2. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 28 mila 800.

PAHL:

Art. 5

(Änderungen zum Regionalgesetz vom 11. September 1961, Nr. 8 betreffend „Ergänzungsbestimmungen zur Pflichtversicherung gegen die Silikose und Asbestose“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen)

1. Im Artikel 2, ersetzt durch Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 23. Juli 1973, Nr. 7 und später geändert durch Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 28. Oktober 1995, Nr. 11, wird der Absatz 1 durch nachstehenden Absatz ersetzt:

„1. Die den Arbeitnehmern - deren Erkrankung an Silikose oder Asbestose bei der ersten oder bei den nachfolgenden Untersuchungen anerkannt wurde - im Sinne des vorstehenden Artikel 1 zustehenden Renten werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2003 auf der Grundlage einer jährlichen konventionalen Entlohnung in Höhe von 17 Tausend 295,00 Euro berechnet. Der Regionalausschuss kann genannte Entlohnung jährlich mit eigenem Beschluss neu festsetzen, und zwar unter Berücksichtigung des Ministerialdekrets, mit dem die vom INAIL für den Bereich Industrie entrichteten wirtschaftlichen Leistungen aufgewertet werden.“

2. Für die Zwecke laut diesem Artikel wird eine jährliche Mehrausgabe in Höhe von 28 Tausend 800,00 Euro vorgesehen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Solo brevemente per dire che il mio gruppo saluta positivamente questa norma, era da molti anni che si attendeva, l'avevamo sollecitata in vari modi, perché sono dieci anni che le rendite di cui parla l'art. 5 non vengono rivalutate e quindi saluto positivamente questo articolo, anche perché si tratta di rendite che devono essere ricalcolate, rivalutate nei confronti di una fascia particolarmente debole di soggetti che sono gli invalidi.

Più volte ho sollecitato l'approvazione in aula di questa norma, ma questo non è avvenuto e c'è stato un notevole ritardo. Quello che vorrei dire pubblicamente è che il ritardo non è dovuto alla colpa delle minoranze o come qualcuno ha diffuso in giro, spargendo la voce, la responsabilità è del cons. Morandini, perché è da 10 anni che questa norma doveva arrivare in aula, è da 10 anni che il cons. Morandini è all'opposizione. Quindi da questo punto di vista bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare.

Comunque meglio tardi che mai, per cui il mio voto sarà convintamente favorevole a questo art. 5.

PRESIDENTE: Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'art. 5.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 5 è approvato.

Passiamo all'art. 6.

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 concernente "Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori" e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Il comma 1 dell'articolo 3, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 1978, n. 8 e successivamente modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 1995, n. 11, è sostituito dal seguente:

"1. La misura della rendita di cui al precedente articolo 1, è determinata con l'applicazione delle norme e dei criteri contenuti nel Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sulla base di una retribuzione convenzionale annua pari a euro 17 mila 295, a decorrere dal 1° gennaio 2003. È facoltà della Giunta regionale rideterminare annualmente la suddetta retribuzione con proprio provvedimento, tenuto conto del decreto ministeriale con il quale vengono rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'INAIL per il settore dell'industria."

2. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 870 mila.

PAHL:

Art. 6

(Änderungen zum Regionalgesetz vom 2. Jänner 1976, Nr. 1 betreffend „Maßnahmen zugunsten von Arbeitern, die Taubheit wegen

Geräuschstörungen aufweisen“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen)

1. Im Artikel 3, ersetzt durch Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 12. Mai 1978, Nr. 8 und später geändert durch Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 28. Oktober 1995, Nr. 11, wird der Absatz 1 durch nachstehenden Absatz ersetzt:

„1. Das Ausmaß der Rente laut vorstehendem Artikel 1 wird mit Wirkung vom 1. Jänner 2003 unter Anwendung der Bestimmungen und Kriterien gemäß dem Einheitstext der Bestimmungen über die Pflichtversicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, genehmigt mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 30. Juni 1965, Nr. 1124, auf der Grundlage einer konventionalen jährlichen Entlohnung in Höhe von 17 Tausend 295,00 Euro festgesetzt. Der Regionalaussschuss kann genannte Entlohnung jährlich mit eigener Maßnahme neu festsetzen, und zwar unter Berücksichtigung des Ministerialdekrets, mit dem die vom INAIL für den Bereich Industrie entrichteten wirtschaftlichen Leistungen aufgewertet werden.“

2. Für die Zwecke laut diesem Artikel wird eine jährliche Mehrausgabe in Höhe von 870 Tausend Euro vorgesehen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Solo per svolgere lo stesso ragionamento che ho fatto a proposito della norma precedente. Saluto molto positivamente questa norma, peccato che doveva arrivare molto prima, perché è da dieci anni che la Regione non interviene e qui si tratta di provvidenze a favore di altre categorie di soggetti deboli, come i lavoratori affetti da sordità e da rumori.

Dichiaro il mio voto favorevole a questo articolo, ancora una volta rappresentando che questo ritardo non è dovuto alle minoranze, men che meno al cons. Morandini. Grazie.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'art. 6.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione, 1 voto contrario e tutti gli altri favorevoli, l'art. 6 è approvato.

Passiamo all'art. 7.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 concernente "Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici" e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole "integrato dall'articolo 2 octies della legge 16 aprile 1974, n. 114" sono aggiunte le parole "e modificato dall'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'intervento non è previsto per i soggetti già titolari di pensione i quali, successivamente alla data di liquidazione del trattamento pensionistico, hanno prestato attività lavorativa all'estero."

3. Al comma 1 dell'articolo 3, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1986, n. 6, le parole "il 55° anno di età" sono sostituite dalle parole "il sessantesimo anno di età".

4. Al comma 2 dell'articolo 3, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1986, n. 6, le parole "per ogni anno di età inferiore al 55°" sono sostituite dalle parole "per ogni anno di età inferiore al sessantesimo".

5. Al comma 4 dell'articolo 3, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1986, n. 6, le parole "lire 50.000.000" sono sostituite dalle parole "euro 41 mila 300".

6. Al comma 5 dell'articolo 3, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1986, n. 6, le parole "lire 50.000.000" sono sostituite dalle parole "euro 41 mila 300".

7. L'articolo 5, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Presentazione della domanda)

1. Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge, gli/le interessati/e devono presentare domanda alla Provincia autonoma territorialmente competente entro i termini e secondo le modalità dalla stessa definiti con apposito regolamento."

8. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 450 mila.

PAHL:

Art. 7

(Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. Dezember 1976, Nr. 14 betreffend „Maßnahmen hinsichtlich der Nachholungsbeiträge zu Pensionszwecken für die im Ausland geleistete Arbeit“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen)

1. Im Artikel 1 Absatz 1 werden nach den Worten „ergänzt mit Artikel 2 octies des Gesetzes Nr. 114 vom 16. April 1974“ die Worte „und geändert durch Artikel 3 Absatz 1 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. April 1997, Nr. 184“ eingefügt.

2. Im Artikel 1 wird nach Absatz 2 der nachstehende Absatz hinzugefügt:

„2-bis Für Personen, die bereits eine Rente beziehen und nach dem Datum der Auszahlung derselben im Ausland gearbeitet haben, ist der Beitrag nicht vorgesehen.“

3. Im Artikel 3, ersetzt durch Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 21. August 1986, Nr. 6, werden im Absatz 1 die Worte „das fünfundsünfzigste Lebensjahr“ durch die Worte „das sechzigste Lebensjahr“ ersetzt.

4. Im Artikel 3, ersetzt durch Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 21. August 1986, Nr. 6, werden im Absatz 2 die Worte „für jedes Jahr unter dem fünfundsünfzigsten Lebensjahr“ durch die Worte „für jedes Jahr unter dem sechzigsten Lebensjahr“ ersetzt.

5. Im Artikel 3, ersetzt durch Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 21. August 1986, Nr. 6, werden im Absatz 4 die Worte „50.000.000 Lire“ durch die Worte „41 Tausend 300,00 Euro“ ersetzt.

6. Im Artikel 3, ersetzt durch Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 21. August 1986, Nr. 6, werden im Absatz 5 die Worte „50.000.000 Lire“ durch die Worte „41 Tausend 300,00 Euro“ ersetzt.

7. Der Artikel 5, ersetzt durch Artikel 10 des Regionalgesetzes vom 16. März 1981, Nr. 3, wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 5
(Einreichung der Gesuche)

1. Zur Erlangung der in diesem Gesetz vorgesehenen Beiträge haben die Interessenten innerhalb der Fristen und gemäß den Modalitäten laut der entsprechenden Verordnung bei der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz ein Gesuch einzureichen.“.

8. Für die Zwecke laut diesem Artikel wird eine jährliche Mehrausgabe in Höhe von 450 Tausend Euro vorgesehen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Presidente, ritiro gli emendamenti che ho presentato all'art. 7.

PRESIDENTE: Grazie. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'art. 7.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 4 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 7 è approvato.

Passiamo all'art. 8.

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 concernente “Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804”)

1. Nel titolo della legge regionale le parole “giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804”, sono sostituite dalle parole “costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152”.

2. All'articolo 1, comma 1, le parole “giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29.7.1947, n. 804”, sono sostituite dalle parole “costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152”.

3. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

1. L'assegnazione dei contributi è fatta ai/alle rappresentanti delle sedi provinciali degli Enti di cui all'articolo 1 sulla base di criteri e disposizioni stabiliti con regolamento regionale.”.

4. All'articolo 3, comma 1 le parole “all'Assessorato della previdenza e assistenza sociale e della sanità” sono sostituite dalle parole “agli uffici provinciali territorialmente competenti”.

5. All'articolo 3, comma 2, le parole “nel D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804” sono sostituite dalle parole “nella legge 30 marzo 2001, n. 152”.

PAHL:

Art. 8

(Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. August 1957, Nr. 15 betreffend „Gewährung von Beiträgen an die gemäß Gesetzdekret des provisorischen Staatsoberhauptes vom 29. Juli 1947, Nr. 804 rechtlich anerkannten Patronate und Sozialfürsorgeanstalten“)

1. Im Titel des Regionalgesetzes werden die Worte „Gesetzdekret des provisorischen Staatsoberhauptes vom 29. Juli 1947, Nr. 804 rechtlich anerkannten“ durch die Worte „Gesetz vom 30. März 2001, Nr. 152 errichteten oder anerkannten“ ersetzt.

2. Im Artikel 1 Absatz 1 werden die Worte „Gesetzdekret des provisorischen Staatsoberhauptes vom 29.7.1947, Nr. 804 rechtlich anerkannten“ durch die Worte „Gesetz vom 30. März 2001, Nr. 152 errichteten oder anerkannten“ ersetzt.

3. Der Artikel 2 wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 2

1. Die Zuweisung der Beiträge erfolgt an die VertreterInnen der Landesstellen der Körperschaften laut Artikel 1 auf der Grundlage der mit regionaler Verordnung festgesetzten Kriterien und Bestimmungen.“.

4. Im Artikel 3 Absatz 1 werden die Worte „dem Assessorat für Sozialfürsorge und Gesundheitswesen“ durch die Worte „den gebietsmäßig zuständigen Ämtern der Provinz“ ersetzt.

5. Im Artikel 3 Absatz 2 werden die Worte „Gesetzdekretes des provisorischen Staatsoberhauptes vom 29. Juli 1947, Nr. 804“ durch die Worte „Gesetzes vom 30. März 2001, Nr. 152“ ersetzt.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Presidente, ritiro gli emendamenti che ho presentato all'art. 8.

PRESIDENTE: Grazie. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'art. 8.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 voti di astensione, 2 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 8 è approvato.

Passiamo all'art. 9.

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” e successive modificazioni ed integrazioni)

1. All'articolo 4, comma 1, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, tra le parole “Nei confronti delle persone” e “che siano in possesso dei requisiti” sono inserite le parole “residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige,”.

2. All'articolo 4, comma 1, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, la lettera "a)," è soppressa.

3. All'articolo 4, comma 1, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, è aggiunto il seguente periodo: "In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al comma 1 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda volta ad ottenere il presente contributo."

4. All'articolo 4, come modificato dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il contributo di cui al presente articolo spetta solo qualora il richiedente si trovi nelle condizioni economiche stabilite con regolamento regionale."

PAHL:

Art. 9

(Änderungen zum Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 betreffend „Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der im Haushalt tätigen Personen, der Saisonarbeiter und der Bauern, Halb- und Teilpächter“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen)

1. Im Artikel 4 Absatz 1, geändert durch Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6, werden zwischen die Worte „Gegenüber den Personen, die“ und „die Voraussetzungen gemäß“ folgende Worte eingefügt: „seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben und“.

2. Im Artikel 4 Absatz 1, geändert durch Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6, wird der Wortlaut „a)“ gestrichen.

3. Im Artikel 4 Absatz 1, geändert durch Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6, wird nachstehender Satz hinzugefügt: „Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut Absatz 1 wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches um den hier genannten Beitrag liegen muss.“.

4. Im Artikel 4, geändert durch Artikel 6 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 1998, Nr. 6, wird nach Absatz 1 der nachstehende Absatz eingefügt:

„1-bis. Der Beitrag laut diesem Artikel wird nur dann gewährt, wenn die wirtschaftliche Lage des Antragstellers den Bestimmungen der Regionalverordnung entspricht.“.

PRESIDENTE: All'art. 9 sono stati presentati degli emendamenti.

L'emendamento prot. n. 41/22, primo firmatario il cons. Dello Sbarba, è ritirato.

Sono ritirati gli altri emendamenti a firma dei cons. Morandini, Bertolini e Dello Sbarba.

Passiamo all'emendamento prot. n. 287, a firma dell'assessora Stocker ed altri, che recita: L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” e successive modificazioni ed integrazioni)

1. All’articolo 4, comma 1 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, come modificato dall’articolo 6, comma. 1, lettera b) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, tra le parole “Nei confronti delle persone” e “che siano in possesso dei requisiti” sono inserite le parole “casalinghe, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige,”.

2. All’articolo 4, comma 1 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, come modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, la lettera “a),” e le parole “e di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e)” sono soppresse.

3. All’articolo 4, comma 1, come modificato dall’ articolo 6, comma 1, lettera b) p della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, è aggiunto il seguente periodo: “In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al presente comma è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda volta ad ottenere il presente contributo.”.

4. All’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, come modificato dall’articolo 6, comma 1 della legge regionale 19 luglio 1998 n. 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. La definizione di persona casalinga è individuata con regolamento regionale, tenuto .particolarmente conto della presenza all’interno del nucleo familiare di figli o familiari non autosufficienti.

1 -ter. Il contributo di cui al presente articolo spetta solo qualora il richiedente si trovi nelle condizioni economiche stabilite con regolamento regionale.”.

5. All’articolo 4, comma 2 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, come modificato dall’ articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, le parole “di anzianità o” sono soppresse.

6. Dopo il Capo I della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, come modificato dall’articolo 6, comma 1 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 è aggiunto il seguente:

“Capo I-bis

(Contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare)

Art. 6-bis

(Finalità e beneficiari)

1. Nei confronti delle persone casalinghe, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3-bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritte ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, la Regione interviene a decorrere dal 1° gennaio 2005 con un contributo che, a seconda della condizione economica del nucleo familiare del richiedente da stabilirsi con regolamento regionale, varia dal trenta al cinquanta per cento del versamento

volontario effettuato e non può comunque superare i 500,00 euro annui. Il contributo non può essere erogato per più di dieci anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 non spetta qualora la condizione economica del nucleo familiare del richiedente supera i limiti stabiliti con il regolamento regionale di cui al medesimo comma 1.

3. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al comma 1 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno maturato immediatamente prima la presentazione della domanda.

4. La definizione di persona casalinga è individuata con regolamento regionale, tenuto particolarmente conto della presenza all'interno del nucleo familiare di figli o familiari non autosufficienti. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda e per l'erogazione del contributo sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento.

5. I regolamenti di cui al presente articolo sono sottoposti al preventivo parere della competente commissione legislativa consiliare.

6. Non possono accedere al contributo di cui al presente articolo coloro che sono iscritti all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

7. Il contributo di cui al comma 6 è incompatibile con gli altri interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e con gli altri interventi previsti dalla presente legge.

8. Per le finalità di cui al comma 6 e all'articolo 4 della legge regionale 7/1992, come modificato dal presente articolo, è previsto un onere annuo non superiore ad euro 1 milione.

PAHL: Änderungsantrag zum Art. 9, Prot. Nr. 287:

Der Art. 9 wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

Art. 9

(Änderungen zum Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 betreffend „Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der im Haushalt tätigen Personen, der Saisonarbeiter und der Bauern, Halb- und Teilpächter“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen)

1. Im Artikel 4 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7, geändert durch Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6, werden die Worte „Gegenüber den Personen, die“ durch die nachstehenden Worte ersetzt: „Gegenüber den im Haushalt tätigen Personen, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben und“.

2. Im Artikel 4 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7, geändert durch Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6, werden der Wortlaut „a),“ und die Worte „und gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe e)“ gestrichen.“.

3. Im Artikel 4 Absatz 1, geändert durch Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 wird der nachstehende Satz hinzugefügt: „Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut diesem Absatz wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt,

von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches um den hier genannten Beitrag liegen muss.“.

4. Im Artikel 4 des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7, geändert durch Artikel 6 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6, werden nach dem Absatz 1 die nachstehenden Absätze eingefügt:

„1bis. Der Begriff von „im Haushalt tätiger Person“ wird in der Regionalverordnung definiert, und zwar unter besonderer Berücksichtigung des Umstandes, ob in der Familie pflegebedürftige Kinder oder Angehörigen leben.
1ter. Der Beitrag laut diesem Artikel wird nur dann gewährt, wenn die wirtschaftliche Lage des Antragstellers den Bestimmungen der Regionalverordnung entspricht.“.

5. Im Artikel 4 Absatz 2 des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7, geändert durch Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6, werden die Worte „Dienstalters- oder“ gestrichen.

6. Nach dem I. Kapitel des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 geändert durch Artikel 6 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6, wird das nachstehende Kapitel eingefügt:

„Kapitel I bis
(Beitrag zum Aufbau einer Zusatzrente)
Art. 6 bis
(Zielsetzungen und Empfänger)

1. Den im Haushalt tätigen Personen, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, die Voraussetzungen gemäß den Buchstaben b), c) und d) des Artikels 3bis des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen erfüllen und bei einem durch das gesetzesvertretende Dekret vom 21. April 1993, Nr. 124 geregelten Rentenfonds eingetragen sind, gewährt die Region ab dem 1. Jänner 2005 einen Beitrag, der je nach der mit Regionalverordnung festzusetzenden wirtschaftlichen Lage der Familie des Antragsstellers von dreißig bis fünfzig Prozent des eingezahlten freiwilligen Beitrags entspricht und auf jeden Fall nicht mehr als 500,00 Euro jährlich betragen darf. Der Beitrag kann für höchstens zehn Jahre entrichtet werden.

2. Der Beitrag laut Absatz 1 steht nicht zu, wenn die wirtschaftliche Lage der Familie des Antragstellers die in der Regionalverordnung laut Absatz 1 festgelegten Grenzen überschreitet.

3. Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut Absatz 1 wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuchs liegen muss.

4. Der Begriff von „im Haushalt tätiger Person“ wird in der Regionalverordnung definiert, und zwar unter besonderer Berücksichtigung des Umstandes, ob in der Familie pflegebedürftige Kinder oder Angehörige leben. Die Modalitäten und Fristen für die Einreichung des Gesuchs und für die Entrichtung des Beitrags werden von einer jeden autonomen Provinz mit eigener Verordnung festgesetzt.

5. Die Verordnungen gemäß diesem Artikel werden der zuständigen Gesetzgebungskommission des Regionalrats zur vorherigen Stellungnahme unterbreitet.

6. Diejenigen, die bei der freiwilligen Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen gemäß Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen eingetragen sind, haben keinen Anspruch auf den Beitrag laut diesem Artikel.“.

7. Der Beitrag laut Absatz 6 ist sowohl mit den anderen Maßnahmen gemäß Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen als auch mit den anderen in diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen unvereinbar.

8. Für die Zwecke laut Absatz 6 und Artikel 4 des Regionalgesetzes Nr. 7/1992, geändert durch diesen Artikel, ist eine jährliche Ausgabe von höchstens 1 Million Euro vorgesehen.

PRESIDENTE: C'è un subemendamento all'art. 9, prot. n. 289, presentato dall'assessora Stocker ed altri, che recita: Al comma 5 dell'articolo 6-bis introdotto dall'articolo 9, comma 6, dopo le parole "I regolamenti" è inserita la parola "regionali".

PAHL: Änderungsantrag zum Änderungsantrag zum Art. 9, Prot. Nr. 289:

In Absatz 5 des Artikels 6bis, eingeführt mit Artikel 9 Absatz 6 wird vor dem Wort „Verordnungen“ das Wort „regionalen“ eingefügt.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Presidente, per dire che voterò questo emendamento, anche se non lo ritenevo necessario, ma comunque chiarisce in maniera esplicita quello che era lo spirito dell'accordo, cioè è implicito nel leggere questo comma all'interno dell'art. 9, che si tratta di regolamenti regionali. Se questo può servire per gli uffici, per l'assessore, per una più piana attuazione della legge, va bene per quanto ci riguarda e quindi voterò questo emendamento.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il subemendamento all'art. 9.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, il subemendamento è approvato.

Ci sono interventi sull'emendamento? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento all'art. 9.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Decadono tutti gli altri emendamenti presentati all'art. 9.

Passiamo all'emendamento prot. n. 291, introduttivo dell'art. 9-bis, prima firmataria l'assessora Stocker, che recita: Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

Art. 9-bis

(Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 concernente "Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe" e successive modificazioni ed integrazioni)

1. All'art. 7 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Gli anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui al comma 1, ivi compresi gli anni valutati ai sensi dell'art. 7-bis e quelli figurativi spettanti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 5, non possono superare i diciotto.”.

PAHL: Änderungsantrag zum Art. 9, Prot. Nr. 291:

Nach dem Artikel 9 wird folgender Artikel eingefügt:

„Art. 9-bis

(Änderungen zum Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 betreffend „Einführung der freiwilligen Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen)

1. Im Artikel 7 des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, Nr. 3, ersetzt durch Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 wird nach Absatz 1 der nachstehende Absatz hinzugefügt:

„1-bis. Die Zahl der Versicherungs- und Beitragsjahre gemäß Absatz 1, einschließlich der im Sinne des Artikels 7-bis bewerteten Jahre sowie der im Sinne des Artikels 5 Absatz 2-bis zustehenden Ersatzbeitragsjahre, darf höchstens achtzehn betragen.“.

PRESIDENTE: Prego, assessora Stocker.

STOCKER: Wir haben auch diese Abänderung gestern gemeinsam mit allen Fraktionssprechern vereinbart. Wir haben hier die Hausfrauenrente auf die ursprünglich immer auch so gedachten 15 Jahre bzw. 18 Jahre eingeschränkt. Die 18 Jahre deshalb, weil zu den 15 Jahren in einigen Fällen sicherlich die figurativen drei Jahre hinzukommen, die die Region für die Erziehung und Pflege anerkannt hat. Hier interpretieren wir einfach auch den Gesetzgeber von 1993, der in erster Linie daran gedacht hat, den Hausfrauen eine Grundrente im Ausmaß der Mindestrente des Staates zu gewähren.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento introduttivo dell'art. 9-bis.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'art. 10.

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 concernente “Indennità regionale a favore dei disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa” e successive modificazioni ed integrazioni)

1. All'articolo 1, comma 1, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, le parole “lavoratori disoccupati, residenti nella regione Trentino-Alto Adige” sono sostituite dalle

parole "lavoratori disoccupati, residenti e domiciliati nella regione Trentino-Alto Adige".

2. All'articolo 1, comma 1, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, le parole "e i richiedenti risultino regolarmente iscritti nelle liste di collocamento" sono soppresse.

3. All'articolo 1, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il lavoratore, alla data del licenziamento, deve essere stato titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre mesi con la medesima azienda.

1-ter. I lavoratori di cui al comma 1 devono essere immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorative, formative, di inserimento lavorativo e di ogni altra attività individuata dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali.

1-quater. La perdita dello stato di disoccupazione, a causa del mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1-ter, comporta la perdita dell'indennità di mobilità."

4. All'articolo 7, comma 6 il primo periodo è sostituito dal seguente: "I finanziamenti non utilizzati nell'anno di riferimento sono considerati come anticipi delle assegnazioni relative all'anno successivo."

5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Regolamenti di esecuzione)

1. Ciascuna Provincia autonoma disciplina con proprio regolamento le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dell'indennità regionale. Con apposito regolamento regionale è stabilito quanto altro è necessario per l'esecuzione della presente legge."

PAHL:

Art. 10

(Änderungen zum Regionalgesetz vom 27. November 1993, Nr. 19 betreffend die „Regionalzulage zugunsten der Arbeitslosen, die in den Mobilitätsverzeichnissen der Provinzen eingetragen sind, und Bestimmungen auf dem Gebiet der ergänzenden Vorsorge“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen)

1. Im Artikel 1 Absatz 1, geändert durch Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a) und b) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6, werden die Worte „Arbeitslosen eingerichtet, die in der Region Trentino-Südtirol ansässig“ durch die Worte „Arbeitslosen eingerichtet, die in der Region Trentino-Südtirol ihren Wohnsitz und ihr Domizil haben“ ersetzt.

2. Im Artikel 1 Absatz 1, geändert durch Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a) und b) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6, werden die Worte „und die Antragsteller ordnungsgemäß in den Arbeitsvermittlungslisten eingetragen sind“ gestrichen.

3. Im Artikel 1, geändert durch Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a) und b) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6, werden nach Absatz 1 nachstehende Absätze hinzugefügt:

„1-bis. Der/Die ArbeitnehmerIn muss am Tag der Entlassung seit mindestens drei Monaten in ein und demselben Betrieb in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis stehen.

1-ter. Die ArbeitnehmerInnen gemäß Absatz 1 müssen für den Arbeitseinsatz, für Umschulung, für die Teilnahme an Initiativen zur Eingliederung in die Arbeitswelt und für jegliche andere Tätigkeit sofort bereit sein, die von den zuständigen Diensten im Rahmen der Landesbestimmungen vorgeschlagen werden.

1-quater. Der Verlust der Eigenschaft eines Arbeitslosen wegen Nichtbeachten der Pflichten gemäß Absatz 1-ter bringt den Verlust der Mobilitätzulage mit sich.“

4. Im Artikel 7 Absatz 6 wird der erste Satz durch den nachstehenden Satz ersetzt: „Die im Bezugsjahr nicht verwendeten Mittel werden als Vorschüsse auf die Zuweisungen für das darauf folgende Jahr betrachtet.“

5. Der Artikel 8 wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 8

(Durchführungsverordnungen)

1. Jede Autonome Provinz regelt die Modalitäten für die Vorlegung der Gesuche und die Entrichtung der regionalen Zulage mit eigener Verordnung. Alle anderen für die Anwendung dieses Gesetzes notwendigen Bestimmungen werden mit eigener Verordnung der Region festgesetzt.“

PRESIDENTE: Ci sono emendamenti a firma del cons. Morandini e del cons. de Eccher.

Prego, cons. Morandini.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Comunico il ritiro di questi emendamenti, Presidente ed esprimo la perplessità su questo articolo, faccio mente alla legge che avevo proposto quanto ero assessore ed il Consiglio aveva approvato nel 1993, che mi pareva molto più corretta quanto alla sua applicazione, qui mi pare ci siano alcune estensioni discrezionali che davvero non riesco a comprendere, come il fatto che non debba essere prevista l'iscrizione regolare nelle liste di collocamento.

Quindi chiederei quali possono essere le ragioni di questa previsione e proprio perché la legge che avevo a suo tempo editato, proposta al Consiglio ed il Consiglio aveva approvato, prevedeva un intervento chiamato indennità di mobilità, in gergo pratico, proprio per andare incontro a lavoratori che si trovassero senza lavoro e fossero regolarmente iscritti alle liste di mobilità.

Mi pare che questa modifica non vada nella direzione di una corretta disciplina della liquidazione di questa indennità.

Gli emendamenti che ho presentato a questo articolo sono ritirati.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. de Eccher. Ne ha facoltà

de ECCHER: Ritiro tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento prot. n. 254/42.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento prot. n. 254/42, a firma del cons. de Eccher, che recita: Il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 come modificato dalle lettere a) e b) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, le parole “lavoratori disoccupati, residenti nella regione Trentino-Alto Adige” sono sostituite dalle parole “lavoratori disoccupati cittadini italiani residenti o domiciliati nella regione Trentino-Alto Adige”.”

PAHL: Änderungsantrag Prot. Nr. 254/42:

Absatz 1 des Art. 10 wird wie folgt ersetzt:

„1. In Absatz 1 des Art. 1 des Regionalgesetzes vom 27. November 1993, Nr. 19, geändert durch die Buchstaben a) und b) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 werden die Worte „Arbeitslosen eingerichtet, die in der Region Trentino-Südtirol ansässig“ durch die Worte „arbeitslosen italienischen Staatsbürger eingerichtet, die in der Region Trentino-Südtirol ihren Wohnsitz und ihr Domizil haben“ ersetzt.

PRESIDENTE: Prego, cons. De Eccher.

de ECCHER: Si tratta di un emendamento in linea con quelli che avevo mantenuto in relazione agli altri articoli, qui in particolare si fa riferimento ai disoccupati. Ho avuto modo di esplicitare il mio pensiero su questo argomento, si tratta anche per gli italiani di arrivare ad una definizione più precisa dello stato di disoccupazione, se poi andiamo ad estendere questo quadro abbastanza nebuloso anche agli immigrati, credo non ci sia più limite.

Quindi doppia la ragione per sostenere questo emendamento.
Grazie.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Ci sono interventi sull'art. 10? Prego, assessora Stocker.

STOCKER: Nur um die Fragen von Abg. Morandini kurz zu beantworten. Es ist so, dass - wie er sicherlich weiß – auch auf gesamtstaatlicher Ebene daran gedacht worden ist, die Arbeitsvermittlungslisten aufzuheben und gleichzeitig – und das war uns besonders wichtig – die Unterstützungen erst dann vorzusehen und als gerechtfertigt anzusehen, wenn sie mit der aktiven Bereitschaft im Zusammenhang stehen, eine Arbeit anzunehmen, Umschulungsmaßnahmen zu akzeptieren und also grundsätzlich bereit zu sein, alle Initiativen, die von den Arbeitsvermittlungsstellen angeboten werden, auch anzunehmen. Ich denke, dass dies einer aktiveren Arbeitsmarktpolitik und Arbeitssuche entspricht, als die bloße Eintragung in die Arbeitslisten.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'art. 10.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti di astensione, 3 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 10 è approvato.

Passiamo all'art. 10-bis.

Art. 10-bis

(Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 recante “Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale”)

1. Nell’articolo 1, dopo le parole “sindacati di rilievo regionale,” vengono inserite le seguenti: “ovvero uno o più Fondi istituiti o promossi dalla Regione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243,”.

2. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, viene inserito il seguente:

“Art. 1-bis

(Fondi pensione istituiti o promossi dalla Regione)

1. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige può, ai sensi e per gli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243, istituire o promuovere uno o più Fondi pensione, tramite le proprie strutture pubbliche o a partecipazione pubblica istituite ai sensi della presente legge, il cui funzionamento viene disciplinato con regolamento regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia.

2. Agli statuti dei Fondi così istituiti e promossi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 4. I Fondi possono avvalersi delle strutture ed organismi costituiti dalla Regione per assicurare ai Fondi su base territoriale regionale supporto amministrativo e contabile e promuovere al contempo la collaborazione ed il coordinamento tra tutti i Fondi istituiti o promossi ai sensi della presente legge, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui alla seconda parte dell’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 6) della legge 243/2004. Le modalità di tale avvalimento e il conseguente diritto per gli iscritti ai Fondi stessi di accedere alle provvidenze regionali in materia di previdenza complementare, sono disciplinate con regolamento regionale. I Fondi possono dotarsi, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 10) della legge 243/2004, di linee di investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR).

3. Salvo che per esigenze di mantenimento di eventuali garanzie finanziarie, tali Fondi pensione non dovranno in alcun modo ostacolare la libera circolazione dei/delle lavoratori/trici dipendenti nell’ambito del sistema della previdenza complementare.

4. Salva diversa esplicita volontà espressa dal/dalla lavoratore/trice, sia i/le datori/trici di lavoro di dipendenti che hanno la residenza nel territorio regionale o che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale, sia i/le datori/trici di lavoro le cui aziende operano prevalentemente sul territorio regionale, destinano ai Fondi pensione così istituiti o promossi il TFR prima che si determini l’effetto di destinazione residuale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 7) della legge 243/2004. È consentito altresì ai/alle lavoratori/trici dipendenti, i/le quali, cessando l’attività lavorativa presso un/una datore/trice di lavoro siano alla ricerca di una nuova occupazione, di trasferire ai predetti Fondi pensione in tutto o in parte il TFR maturato non ancora trasferito in altre forme o Fondi pensione.

5. Onde permettere una scelta consapevole e responsabile sul proprio futuro previdenziale, in conformità dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1) della legge 243/2004, ai/alle titolari del TFR devoluto nei Fondi pensione di cui al presente articolo, è offerta, in forma personalizzata, da parte di consulenti appositamente formati/e ed ai/alle quali può essere richiesta l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 se le questioni vertono in materia finanziaria, una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei Fondi di previdenza complementare a cui è ammessa l'adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui far confluire tutti i contributi destinabili alla previdenza complementare. In funzione dell'elaborazione del programma di formazione dei/delle consulenti, dell'informazione da fornire ai/alle lavoratori/trici dipendenti, nonché delle iniziative di promozione, la Regione si avvale del supporto delle strutture ed organismi di cui al comma 2.”.

PAHL:

Art. 10-bis

(Änderungen zum Regionalgesetz vom 27. Februar 1997, Nr. 3 „Maßnahmen im Bereich der Ergänzungsvorsorge in Zusammenhang mit den Rentenfonds auf regionaler Ebene“)

1. Im Artikel 1, werden nach „wichtigsten Vereinigungen und Gewerkschaften“ folgende Wörter eingefügt: „oder eines oder mehrerer von der Region gemäß dem Gesetz vom 23. August 2004, Nr. 243, Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e) Zahl 2) errichteten oder geförderten Fonds“.

2. Nach dem Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 27. Februar 1997, Nr. 3 wird folgender eingefügt:

„Art. 1-bis

(Von der Region errichtete oder geförderte Rentenfonds)

1. Die Autonome Region Trentino-Südtirol kann gemäß dem Gesetz vom 23. August 2004, Nr. 243, Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e) Zahl 2) auch über eigene öffentliche Einrichtungen bzw. über aufgrund des vorliegenden Gesetzes gegründete Einrichtungen mit öffentlicher Beteiligung, einen oder mehrere Rentenfonds errichten oder fördern, deren Funktion mit regionaler Verordnung unter Beachtung der staatlichen Gesetzgebung auf dem Gebiet geregelt wird.

2. Für die Satzungen der auf diese Weise gegründeten und geförderten Fonds werden die Verfügungen gemäß Artikel 2 Absatz 1, 2 und 4 angewandt. Um für die Fonds auf regionaler Ebene verwaltungsbuchhalterische Unterstützung zu gewährleisten und gleichzeitig die Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen allen gemäß diesem Gesetz gegründeten oder geförderten Fonds zu fördern, auch hinsichtlich der Verwirklichung der im zweiten Teil des Artikels 1 Absatz 2 Buchstabe e) Zahl 6) des Gesetzes Nr. 243/2004 festgelegten Ziele, können die Fonds sich der von der Region gegründeten Einrichtungen und Organe bedienen. Die Modalitäten hierfür und das daraus folgende Anrecht der Eingeschriebenen auf Zugang zu den regionalen Maßnahmen auf dem Gebiet der Ergänzungsvorsorge sind mit regionaler Verordnung geregelt. Die Fonds können gemäß dem Gesetz Nr.

243/2004, Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e) Zahl 10) Investitionslinien einführen, die Renditen garantieren, welche mit der Aufwertung der Abfertigung vergleichbar sind.

3. Ausgenommen für die Einhaltung eventueller Finanzgarantien dürfen diese Rentenfonds in keiner Weise die freie Zirkulation der ArbeitnehmerInnen im Bereich der Ergänzungsvorsorge behindern.

4. Vorausgesetzt, dass jedwede andere ausdrückliche Willensbekundung von Seiten des/der Arbeitnehmers/in fehlt, überweisen die ArbeitgeberInnen die Abfertigungen der eigenen ArbeitnehmerInnen mit Wohnsitz in der Region und der ArbeitnehmerInnen, die ihre Arbeits- oder Berufstätigkeit hauptsächlich in der Region ausüben, sowie die ArbeitgeberInnen deren Betriebe vorwiegend auf dem regionalen Gebiet tätig sind an die auf diese Weise gegründeten oder geförderten Fonds bevor die Bestimmungen zur Überweisung der restlichen Abfertigung gemäß Gesetz Nr. 243/2004 Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e) Zahl 7) greifen. Darüber hinaus ist es jenen Arbeitnehmern/innen, die ihre Erwerbstätigkeit bei einem/er ArbeitgeberIn beendet haben und auf Arbeitssuche sind, erlaubt, auf die vorhin genannten Rentenfonds die gesamte oder einen Teil der angereiften, noch in keine andere Form oder in keinen Rentenfonds überwiesene Abfertigung zu übertragen.

5. Damit die InhaberInnen der gemäß dem vorliegenden Artikel an die Rentenfonds übertragene Abfertigung in Übereinstimmung mit dem Gesetz Nr. 243/2004 Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e) Zahl 1) eine verantwortungsbewusste Wahl über die eigene, künftige Vorsorge treffen können, wird von eigens dafür ausgebildeten Beratern/innen, die gegebenenfalls die Einschreibung ins Album gemäß dem Gesetzesvertretenden Dekret vom 24. Februar 1998, Nr. 58 Artikel 31 Absatz 4 nachweisen müssen, sofern die Fragen finanztechnischer Natur sind, eine personalisierte und angemessene Information über die Typologie, die Bedingungen für den vorzeitigen Rücktritt, die geschätzten Renditen der Ergänzungsvorsorgefonds, für welche ein Beitritt vorgesehen ist sowie über die Möglichkeit, die Rentenform auszuwählen, in welche sämtliche Beiträge für die Ergänzungsvorsorge fließen sollen, angeboten. Hinsichtlich der Ausarbeitung des Ausbildungsprogramms für die BeraterInnen, der Information der ArbeitnehmerInnen sowie der Förderungsmaßnahmen greift die Region auf die Unterstützung der Einrichtungen und Organe laut Absatz 2 zurück“.

PRESIDENTE: All'art. 10-bis ci sono alcuni emendamenti.

Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Presidente, ritiro gli emendamenti presentati e vorrei chiedere all'assessore se chiarisce questo articolo, perché mi pare che la Giunta ha presentato un emendamento interamente sostitutivo di questo articolo, sostitutivo del comma 2 che istituisce l'art. 1-bis, della legge regionale n. 3 del 1997.

Chiedo se l'assessore può illustrare all'aula questa nuova proposta.

Grazie.

PRESIDENTE: Prego, assessora Stocker.

STOCKER: Danke, Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Der Art. 10 bis ist bereits in der Öffentlichkeit sehr stark diskutiert worden. Dieser ist vor allem – und dies war mein ganz großes Anliegen – mit den Vertretern von Laborfonds und der Gewerkschaften eingehend durchdiskutiert worden, wobei wir auf der Grundlage des vorliegenden Abänderungsantrages und des gesamten Artikels eine Einigung gefunden haben. Dafür möchte ich mich hier ganz ausdrücklich bei Laborfonds, bei den Vertretern des Aufsichtsrates und den Vertreterinnen und Vertretern der Gewerkschaften bedanken, dass es uns möglich geworden ist, hier eine gemeinsame Vorgangsweise festzulegen und diese dann auch in einem Artikel unterzubringen.

Um was geht es in diesem Artikel und im Allgemeinen welches Anliegen wollen wir im Art. 10 bis unterbringen? Sie wissen, dass sich laut der Rentenreform von Minister Marroni die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer innerhalb September zu entscheiden haben, was sie mit ihrer Abfertigung machen möchten und zwar ob ihre zukünftige Abfertigung in einen Zusatzrentenfonds fließen oder ob sie weiterhin beim Betrieb bleiben soll. Das Anliegen der Region, das Anliegen von uns allen ist sicherlich – und dafür werden wir auch arbeiten – dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine bewusste Entscheidung treffen. Dafür haben wir Aufklärungsarbeit zu machen und in diesem Zusammenhang haben wir einen entsprechenden Beschlussantrag angenommen. Wir werden uns also alle bemühen, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine bewusste und selbstverantwortliche Entscheidung treffen. Ich füge als zuständige Regionalassessorin auch noch hinzu: Es ist mein großes Anliegen, dass sich vor allem die jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für einen Zusatzrentenfonds entscheiden und ich sage dazu gleichzeitig für Laborfonds.

Es wird aber trotz unserer Aufklärung möglicherweise Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geben, die aus den unterschiedlichsten Gründen keine Entscheidung treffen werden. Hier haben wir zwischen zwei verschiedenen Kategorien zu entscheiden. Die eine ist diejenige, für die im Kollektivvertrag in Bezug auf die Zusatzrenten nichts vorgesehen ist, d.h. keine Möglichkeit besteht, einem Zusatzrentenfonds beizutreten. Hier ist vom Rentenreformgesetz Marroni klar zu entnehmen, dass für jene, die keine Entscheidung treffen, die Abfertigungen auf jeden Fall aus dem Betrieb hinaus müssen und dann möglicherweise – und ich denke, das kann man wirklich direkt interpretieren – in den NISF-Fonds in Rom fließen. Es gibt die zweite Kategorie, für die im Kollektivvertrag die Möglichkeit des Beitritts zu einem Zusatzrentenfonds vorgesehen ist, wobei – und ich spreche immer von jenen, die leider keine Entscheidung getroffen haben – davon auszugehen ist, dass es möglich sein könnte, dass diese Abfertigungen ebenfalls in einen gesamtstaatlichen Fonds fließen. Wir haben nun alle Möglichkeiten vorgesehen und durchdacht; wir werden mit diesem Gesetz erstens die Möglichkeit schaffen, dass wir auf regionaler Ebene einen Parkplatzfonds haben. Ein Parkplatzfonds soll zum Ausdruck bringen, dass es sich um eine vorübergehende Geschichte handelt, weil man im Grunde genommen von einem Parkplatz irgendwann einmal weggeht und möglicherweise in der eigenen Hausgarage oder wo auch immer parkt. Es handelt sich also um eine vorübergehende Angelegenheit und zwar darum, dass jene Abfertigungen, die ansonsten bei der INPS in Rom landen würden, in diesen regionalen

Parkplatzfonds einfließen könnten. Wir haben zweitens vorgesehen, dass die Abfertigungen jener, die bereits bei einem Rentenfonds eingeschrieben sind und noch eine Entscheidung treffen müssen - wenn sie in Zukunft keine Verlautbarung machen - auf jeden Fall jenem Rentenfonds zufließen werden, für den sie sich bereits einmal entscheiden haben. Und hier wird es sicherlich bei uns in der Region zu einem Großteil die Entscheidung bzw. die Vorgabe sein, dass diese in Laborfonds fließen. Drittens: für jene, für die im Kollektivvertrag etwas vorgesehen ist und die noch nie eine Entscheidung getroffen haben, ist ebenfalls die Vorzugsschiene Laborfonds vorgesehen. Sollte dies nicht möglich sein, weil der Laborfonds in der Hierarchie auf gesamtstaatlicher Ebene nicht vorne rangiert, dann und nur dann werden die Abfertigungen jener Leute, die keine Entscheidung getroffen haben, obwohl dies im Kollektivvertrag vorgesehen ist, ebenfalls in diesen vorübergehenden Parkplatzfonds fließen. Dieser wird für eine kurze Zeit genutzt, denn dann werden wir alles daran setzen, um auch diese Menschen dazu zu bringen eine Entscheidung für einen richtigen Zusatzrentenfonds zu treffen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire l'assessore Dello Sbarba. Ne ha facoltà.

DELLO SBARBA: Degli emendamenti che portano la firma nostra viene mantenuto solo l'emendamento prot. n. 268, presentato il 14 febbraio, che è un subemendamento all'emendamento della Giunta che sostituisce interamente l'articolo.

PRESIDENTE: Diamo lettura allora dell'emendamento prot. n. 93, presentato dall'assessora Stocker e da altri consiglieri, che recita: Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, viene inserito il seguente:

“Art. 1-bis

(Fondi pensione istituiti o promossi dalla Regione)

1. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige può, ai sensi e per gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243, istituire o promuovere uno o più Fondi pensione, tramite le proprie strutture pubbliche o a partecipazione pubblica istituite ai sensi della presente legge, il cui funzionamento viene disciplinato con regolamento regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia.

2. Agli statuti dei Fondi così istituiti e promossi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 4. I Fondi possono avvalersi delle strutture ed organismi costituiti dalla Regione per assicurare ai Fondi su base territoriale regionale supporto amministrativo e contabile e promuovere al contempo la collaborazione ed il coordinamento tra tutti i Fondi istituiti o promossi ai sensi della presente legge, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui alla seconda parte dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 6) della legge 243/2004. Le modalità di tale avvalimento e il conseguente diritto per gli iscritti ai Fondi stessi di accedere alle provvidenze regionali in materia di previdenza complementare, sono disciplinate con regolamento regionale. I

Fondi possono dotarsi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 10) della legge 243/2004, di linee di investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR).

3. Salvo che per esigenze di mantenimento di eventuali garanzie finanziarie, tali Fondi pensione non dovranno in alcun modo ostacolare la libera circolazione dei lavoratori dipendenti nell'ambito del sistema della previdenza complementare.

4. Salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, sia i datori di lavoro di dipendenti che hanno la residenza nel territorio regionale o che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale, sia i datori di lavoro le cui aziende operano prevalentemente sul territorio regionale, destinano ai fondi pensione così istituiti o promossi il trattamento di fine rapporto prima che si determini l'effetto di destinazione residuale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 7) della legge 243/2004. Gli stessi datori di lavoro hanno facoltà di destinare ai fondi pensione così istituiti o promossi il TFR dei propri lavoratori, qualora, per qualsiasi motivo, i fondi pensione a carattere regionale o infraregionale di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 221 non venissero pienamente equiparati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 243/2004, ai fondi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche. È consentito altresì ai lavoratori dipendenti, i quali, cessando l'attività lavorativa presso un datore di lavoro siano alla ricerca di una nuova occupazione, di trasferire ai predetti Fondi pensione in tutto o in parte il TFR maturato non ancora trasferito in altre forme o Fondi pensione.

5. Salvo diverse previsioni degli accordi collettivi, nei confronti dei lavoratori, che al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 243/04 già conferiscono una parte del TFR ad un fondo pensione e non esercitano l'opzione sul mantenimento in azienda o conferimento ad una forma di previdenza complementare della parte residua, in caso di dispiegarsi del conferimento tacito del loro TFR ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 243/2004, i datori di lavoro destinano tale quota residua alla forma cui tali lavoratori sono già iscritti.

6. Onde permettere una scelta consapevole e responsabile sul proprio futuro previdenziale, in conformità dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1) della legge 243/2004, ai titolari del TFR devoluto nei Fondi pensione di cui al presente articolo, è offerta, in forma personalizzata, da parte di consulenti appositamente formati ed ai quali può essere richiesta l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 se le questioni vertono in materia finanziaria, una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei Fondi di previdenza complementare a cui è ammessa l'adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui far confluire tutti i contributi destinabili alla previdenza complementare. In funzione dell'elaborazione del programma di formazione dei consulenti, dell'informazione da fornire ai lavoratori dipendenti, nonché delle iniziative di promozione, la Regione si avvale del supporto delle strutture ed organismi di cui al comma 2.”.

PAHL: Änderungsantrag zum Art. 10-bis, Prot. Nr. 93:

Im Art. 10-bis wird der Absatz 2 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

2. Nach Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 27. Februar 1997, Nr. 3 wird folgender Artikel eingefügt:

„Art. 1-bis

(Von der Region errichtete oder geförderte Rentenfonds)

1. Die Autonome Region Trentino-Südtirol kann gemäß dem Gesetz vom 23. August 2004, Nr. 243, Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e) Zahl 2) auch über eigene öffentliche Einrichtungen bzw. über aufgrund des vorliegenden Gesetzes gegründete Einrichtungen mit öffentlicher Beteiligung, einen oder mehrere Rentenfonds errichten oder fördern, deren Funktion mit regionaler Verordnung unter Beachtung der staatlichen Gesetzgebung auf dem Gebiet geregelt wird.

2. Für die Satzungen der auf diese Weise gegründeten und geförderten Fonds werden die Verfügungen gemäß Artikel 2 Absatz 1, 2 und 4 angewandt. Um für die Fonds auf regionaler Ebene verwaltungsbuchhalterische Unterstützung zu gewährleisten und gleichzeitig die Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen allen gemäß diesem Gesetz gegründeten oder geförderten Fonds zu fördern, auch hinsichtlich der Verwirklichung der im zweiten Teil des Artikels 1 Absatz 2 Buchstabe e) Zahl 6) des Gesetzes Nr. 243/2004 festgelegten Ziele, können sich die Fonds der von der Region gegründeten Einrichtungen und Organe bedienen. Die Modalitäten hierfür und das daraus folgende Anrecht der Eingeschriebenen auf Zugang zu den regionalen Maßnahmen auf dem Gebiet der Ergänzungsvorsorge sind mit regionaler Verordnung geregelt. Die Fonds können gemäß dem Gesetz Nr. 243/2004, Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e) Zahl 10) Investitionslinien einführen, die Renditen garantieren, welche mit der Aufwertung der Abfertigung vergleichbar sind.

3. Ausgenommen für die Einhaltung eventueller Finanzgarantien dürfen diese Rentenfonds in keiner Weise die freie Zirkulation der Arbeitnehmer im Bereich der Ergänzungsvorsorge behindern.

4. Vorausgesetzt, dass jedwede andere ausdrückliche Willensbekundung von Seiten des/der Arbeitnehmers/in fehlt, überweisen die Arbeitgeber die Abfertigungen der eigenen Arbeitnehmer mit Wohnsitz in der Region und der Arbeitnehmer, die ihre Arbeits- oder Berufstätigkeit hauptsächlich in der Region ausüben, sowie die Arbeitgeber, deren Betriebe vorwiegend auf dem regionalen Gebiet tätig sind, an die auf diese Weise gegründeten oder geförderten Fonds bevor die Bestimmungen zur Überweisung der restlichen Abfertigung gemäß Gesetz Nr. 243/2004 Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e) Zahl 7) greifen. Die oben erwähnten Arbeitgeber können die Abfertigung der eigenen Arbeitnehmer an die auf die Weise eingerichteten oder geförderten Rentenfonds überweisen, wenn aus jedwedem Grund die im gesetzesvertretenden Dekret vom 12. April 2001, Nr. 221 genannten Rentenfonds regionalen oder subregionalen Charakters nicht im Sinne und für die Wirkungen des Artikels 1 Absatz 2 Buchstabe e) Zahl 2 des Gesetzes Nr. 243/2004 den Fonds voll und ganz gleichgestellt werden, die im Artikel 9 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 21. April 1993, Nr. 124 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehen sind. Darüber hinaus ist es jenen Arbeitnehmer, die ihre Erwerbstätigkeit bei einem Arbeitgeber beendet

haben und auf Arbeitssuche sind, erlaubt, auf die vorhin genannten Rentenfonds die gesamte oder einen Teil der angereiften, noch in keine andere Form oder in keinen Rentenfonds überwiesene Abfertigung zu übertragen.

5. Was die Arbeitnehmer betrifft, die beim In-Kraft-Treten der Bestimmungen zur Durchführung des Gesetzes Nr. 243/2004 bereits einen Teil ihrer Abfertigung an einen Rentenfonds überweisen und im Hinblick auf die Beibehaltung der restlichen Abfertigung im Betrieb oder auf deren Überweisung in einen Zusatzrentenfonds keine Entscheidung getroffen haben, überweisen die Arbeitgeber – wenn die stillschweigende Überweisung der Abfertigung im Sinne und für die Wirkungen des Artikels 1 Absatz 2 Buchstabe e) Zahl 2 des Gesetzes Nr. 243/2004 wirksam sind und sofern in den Tarifverträgen nichts anders bestimmt wird – den genannten Restteil der Abfertigung an den Rentenfonds, bei dem diese Arbeitnehmer bereits eingeschrieben sind.

5. Damit die Inhaber der gemäß dem vorliegenden Artikel an die Rentenfonds übertragenen Abfertigung in Übereinstimmung mit dem Gesetz Nr. 243/2004 Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e) Zahl 1) eine verantwortungsbewusste Wahl über die eigene, künftige Vorsorge treffen können, wird von eigens dafür ausgebildeten Beratern, die gegebenenfalls die Einschreibung ins Berufsverzeichnis gemäß dem gesetzesvertretenden Dekret vom 24. Februar 1998, Nr. 58 Artikel 31 Absatz 4 nachweisen müssen, sofern die Fragen finanztechnischer Natur sind, eine personalisierte und angemessene Information über die Typologie, die Bedingungen für den vorzeitigen Rücktritt, die geschätzten Renditen der Ergänzungsvorsorgefonds, für welche ein Beitritt vorgesehen ist sowie über die Möglichkeit, die Rentenform auszuwählen, in welche sämtliche Beiträge für die Ergänzungsvorsorge fließen sollen, angeboten. Hinsichtlich der Ausarbeitung des Ausbildungsprogramms für die Berater, der Information der Arbeitnehmer sowie der Förderungsmaßnahmen greift die Region auf die Unterstützung der Einrichtungen und Organe laut Absatz 2 zurück“.

PRESIDENTE: Do lettura del subemendamento prot. n. 268, primo firmatario il cons. Dello Sbarba, che recita: Al comma 4, dopo le parole “Gli stessi datori di lavoro” viene aggiunto: “d’intesa con le rappresentanze sindacali,”.

PAHL: Änderungsantrag zum Änderungsantrag der Assessorin Stocker zum Art. 10bis, Prot. Nr. 268:

Art. 10 bis Abs. 2, Art. 1bis Abs. 4:

Bei Abs. 4 werden nach den Worten „die oben erwähnten Arbeitgeber können“ folgende Worte hinzugefügt: „im Einvernehmen mit den gewerkschaftlichen Vertretungen“.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Dello Sbarba. Ne ha facoltà.

DELLO SBARBA: Presidente, noi avevamo presentato diversi emendamenti, naturalmente il testo è stato già modificato dalla Giunta, poi in sede di discussione dell’articolo diremo la nostra.

Abbiamo lasciato questo emendamento, perché prevede che nel processo decisionale che l’articolo prevede e che riguarda i datori di lavoro che dovranno decidere se destinare il TFR dei propri lavoratori al fondo parcheggio

o ad un fondo chiuso, contrattuale tipo Laborfonds, vengano coinvolti le rappresentanze dei lavoratori e quindi dei sindacati.

Questa opportunità di coinvolgere i sindacati a noi è parsa necessaria, devo dire che a quanto ci consta del punto a cui sono arrivate le trattative a livello nazionale, questa è anche la richiesta che i sindacati stanno facendo al ministro Maroni e pare che il ministro Maroni sia disponibile ad usare questa formula, cioè i datori di lavoro su intesa delle rappresentanze sindacali, quindi il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nella decisione del destino dei TFR dei lavoratori.

Questo ci pare necessario, perché intanto questo testo è piuttosto complesso, sarebbe stato più semplice dire: chi è già in Laborfonds va in Laborfonds, i residuali invece stanno nel fondo parcheggio.

Qui il testo è molto complesso, anche perché la Giunta lo ha modificato più volte e quindi dare in un certo punto del processo la parola anche alle rappresentanze sindacali, credo che sia la garanzia che nella complessità del testo non ci siano degli inciampi magari utilizzati dagli imprenditori per fare delle scelte che sono più a loro vantaggio che non a vantaggio dei lavoratori.

In questo punto dove noi proponiamo di inserire nel comma 4 questa dizione “d’intesa con le rappresentanze sindacali”, in realtà è un punto che presuppone una verifica, cioè presuppone la risposta alla domanda: è stato il fondo contrattuale regionale equiparato ai fondi nazionali? Che tipo di graduatoria ha fatto il ministro? In questa verifica credo opportuno che siano coinvolte le rappresentanze dei lavoratori, le quali innanzitutto sono le titolari degli interessi dei lavoratori e qui si sta discutendo di denari dei lavoratori, ma sono le co-fondatrici del fondo a cui anche l’assessore Stocker ha auspicato che poi confluisca la maggior parte del TFR, cioè del fondo Laborfonds.

Quindi se noi siamo d’accordo che per noi il numero maggiore possibile dei TFR deve confluire nel fondo chiuso contrattuale Laborfonds e se questo fondo è fondato ed è gestito dai lavoratori attraverso i sindacati e dagli imprenditori, quale miglior garanzia che le scelte privilegino, ovunque la legge lo permette, la confluenza dei TFR nel fondo Laborfonds, quale migliore garanzia ci può essere che dare diritto di co-decisione ai sindacati, indicando la necessità che per le loro scelte gli imprenditori debbano aver un momento di concertazione con i sindacati.

A me non pare che questo sia una cosa che possa disturbare in questo articolo, ma che anzi possa costituire una clausola di garanzia che ancora questo articolo ad un processo di coinvolgimento delle parti sociali.

PRESIDENTE: Prego, assessora Stocker.

STOCKER: Danke! Nur um zu unterstreichen, dass dieser Text mit Laborfonds und den Gewerkschaften abgestimmt worden ist und wir insofern bei diesem vorgelegten und abgestimmten Text bleiben.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il subemendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione, 3 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, il subemendamento è respinto.

Ci sono interventi sull'emendamento prot. n. 93? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti di astensione, 4 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Ci sono interventi sull'art. 10-bis? Prego, cons. dello Sbarba.

DELLO SBARBA: Volevo dare un giudizio complessivo su questo art. 10-bis che dopo tanta discussione, dopo tante modifiche, per quanto ci riguarda è moderatamente positivo, sarebbe stato pienamente positivo se avessimo consentito un maggior coinvolgimento del sindacato, ma è moderatamente positivo.

Alla ricostruzione della vicenda fatta dall'assessora Stocker vorrei aggiungere qualcosa, perché questo art. 10-bis non c'era nella legge sul pacchetto famiglia, è arrivato come maxi emendamento a sorpresa, tre giorni prima di natale, nella riunione ultima della Commissione legislativa, tra l'altro neanche alle 10 del mattino quando già c'erano interviste sui giornali che presentavano abbastanza genericamente la materia, ma nel pomeriggio e poi in fretta e furia è stato votato. È stato votato in una prima versione che ignorava completamente i pareri che pure all'assessorato erano arrivati da parte di Laborfonds e da parte dei sindacati. Che cosa dicevano questi pareri? Dicevano: attenzione, con questo Fondo parcheggio così come è concepito, voi rischiate di fare concorrenza, di cercare di sottrarre iscritti al Fondo Laborfonds, che ne ha quasi 70 mila, per privilegiare un Fondo che poi sarà gestito da PensPlan, che direttamente ha scarsi 10 mila iscritti, PensPlan che è stato costruito dalla politica, mentre Laborfonds è gestito dalle parti sociali e PensPlan che dopo le discutibili *performance* del passato ha una grande fame di iscrizioni.

Quindi attenzione a che meccanismo voi mettete in atto, questo ce lo diceva Laborfonds e ce lo dicevano i sindacati, attenzione che qui voi mettete in campo un meccanismo che ci fa concorrenza. Anche allora, da parte dell'assessora della Giunta regionale, avemmo delle assicurazioni che non era questa l'intenzione di fare concorrenza, non era questa l'intenzione, care colleghe e cari colleghi, ma questa era la realtà. Voi con la prima stesura togliete clientela a Laborfonds, sabotavate Laborfonds.

Guardate che questo fosse vero lo dimostra il nuovo testo, perché nel nuovo testo ci sono due punti nuovi inseriti. Qui faccio un attimo una parentesi per dire che ci sono tre categorie di lavoratori, una categoria è quella dei lavoratori, sono circa 70 mila sul totale dei 280 mila che il provvedimento riguarda, allora 70 mila che già aderiscono a Laborfonds ed aderendo a Laborfonds pagano una parte del loro stipendio, più una parte la mette il datore di lavoro, più il 40% del loro TFR viene versato a Laborfond.

Poi c'è la categoria di quelli che potrebbero aderire a Laborfonds, ma non l'hanno deciso; poi c'è la categoria dei cosiddetti residuali, cioè alcune categorie, circa 20 mila in regione, che non possono aderire, perché non hanno i fondi contrattuali nel loro contratto.

Voi qui, cara assessora e cara Giunta regionale, al comma 4 avete dovuto specificare che chi ha già aderito a Laborfonds e chi già versa il 40% del proprio TFR a Laborfond, va a Laborfonds e non al Fondo parcheggio. Questo vuol dire che nel primo testo che era stato presentato al Fondo parcheggio ci

andava perfino il 60% di questi TFR che residuava, rispetto all'altro 40% che andava a Laborfonds, dei 70 mila lavoratori che già aderiscono a Laborfonds.

Avete dovuto specificarlo, perché altrimenti il Fondo parcheggio sottraeva a Laborfonds perfino chi è già iscritto a Laborfond, se così non era non aveste dovuto specificarlo nella nuova versione del testo.

Quindi attraverso un dibattito abbastanza aspro che c'è stato, sia di fronte all'opinione pubblica, sia in Commissione, dove noi come gruppo Verde ci siamo opposti fortemente al primo testo, abbiamo salvato dal Fondo parcheggio 70 mila lavoratori ed il loro TFR ed abbiamo consentito a Laborfonds di incamerare il TFR di questi lavoratori già iscritti e quindi abbiamo evitato una prima concorrenza tra Laborfonds e PensPlan.

Secondo punto che è inserito nel comma 4, qui dico come si capisce e prendo atto delle spiegazioni che ritengo un impegno politico solenne dell'assessora Stocker e cioè nel comma 4 voi inserite nel nuovo testo il fatto che il TFR dei quasi 200 mila lavoratori che potrebbero aderire ad un Fondo contrattuale come Laborfonds, ma che non hanno deciso, questi TFR vanno nel Fondo parcheggio solo se Laborfonds non è equiparato con altri fondi nazionali. Se Laborfond è equiparato, i quasi 200 mila TFR dei lavoratori che potrebbero aderire a Laborfonds confluiranno in Laborfonds.

Noi abbiamo notizie che questa equiparazione ci sarà. Devo dire che il testo è abbastanza confuso, abbastanza oscuro, ma a me bastano le assicurazioni e l'interpretazione ufficiale che qui l'assessora Stocker ha dato di fronte all'aula, cioè che questo sia il significato. Chi potrebbe andare a Laborfonds, se Laborfonds ha pari dignità con i fondi nazionali andrà a Laborfonds.

Una sola cosa trovo di cattivo gusto – qui mi rivolgo ai colleghi della sinistra – cioè che si parli di Fondi nazionali come il nemico e se noi diciamo il Fondo parcheggio sono d'accordo, se noi diciamo i Fondi contrattuali, tipo quelli che per contratto i sindacati metalmeccanici, chimici, eccetera hanno stipulato nei loro contratti, allora a questo punto non sono d'accordo, per me questi Fondi non sono il nemico, i Fondi nazionali istituiti per contratto dal sindacato ed aziende.

Infine i 20 mila residuali vadano pure al Fondo parcheggio, su questo non avevamo niente in contrario. In sostanza quello che abbiamo ottenuto, con una battaglia molto dura e cercando di lasciare aperto lo spazio ad una nuova tornata di confronto con le parti sociali, contrariamente da quello che succedeva prima con il testo originario, il Fondo parcheggio non sottrae niente agli iscritti a Laborfonds che già sono iscritti a Laborfonds e questo è un primo risultato; secondo, che Laborfonds viene preferito al Fondo parcheggio, se ciò non fa perdere i denari dei lavoratori verso il Fondo INPS e questi sono i due risultati che volevamo.

Per questo voteremo a favore di questo articolo così emendato, sottolineando che senza la battaglia che c'è stata, noi siamo stati gli unici a votare contro in Commissione, a protestare poi sul tipo di testo che era stato presentato dalla Giunta, senza questa battaglia avremmo costituito un Fondo che addirittura voleva sottrarre a Laborfonds una parte di TFR dei lavoratori già iscritti a Laborfonds.

Questo pericolo è stato sventato, per questo noi consideriamo un successo questo articolo e voteremo a favore.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Parolari. Ne ha facoltà.

PAROLARI: Grazie, Presidente. Credo sia doveroso, perché in Commissione legislativa, come sinistra avevamo dato un parere favorevole, condizionato al fatto che ci fosse, tra quel momento e l'arrivo della legge in aula, un confronto molto stretto e serrato con le parti sociali e che comunque arrivasse in aula una scelta che trovasse la condivisione sia di Laborfonds che dei sindacati.

A questo proposito credo sia stato importante il lavoro che è stato fatto anche dal nostro gruppo, come momento di collegamento tra l'assessore da una parte e le parti sociali dall'altra. Quello del fatto che il Fondo parcheggio non sottragga nulla a Laborfonds e che comunque Laborfonds venga preferito al Fondo parcheggio, sono dei risultati che ci hanno dato comunque merito e sono anche risultati di un lavoro approfondito fatto dalla sinistra, insieme all'assessora Stocker, al cons. Lunelli, un lavoro che ha visto incontri ripetuti con Laborfonds ed i sindacati.

L'emendamento all'art. 10-bis, che corregge l'art. 10-bis uscito dalla Commissione, è un emendamento che ci vede totalmente d'accordo, perché è stato costruito con le parti sociali e con il lavoro di tutta la maggioranza unita su questi obiettivi. Per questa ragione avrà il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'art. 10-bis.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione, 4 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 10-bis è approvato.

L'emendamento prot. n. 73/1, introduttivo dell'art. 10-ter, è ritirato.

Passiamo all'art. 11.

Art. 11

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 è autorizzata la spesa annua complessiva di euro 30 milioni.

2. È facoltà di ciascuna Provincia autonoma attuare gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 4 in coerenza con le rispettive politiche sociali, della famiglia e del lavoro e con le risorse alle stesse spettanti ai sensi del comma 1.

3. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, sono delegate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Con deliberazione della Giunta regionale gli importi di cui agli articoli 1, 2, 3, ivi comprese le tabelle A), B) e C), e 4 possono essere adeguati in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 si applicano solo per la copertura previdenziale di periodi successivi al 1° gennaio 2005.

6. Ai fini della valutazione dell'impatto delle politiche attuate le Province autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, i dati relativi agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 realizzati nell'anno solare immediatamente precedente. I finanziamenti non utilizzati nell'anno di riferimento sono considerati come anticipi delle assegnazioni relative all'anno successivo.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle domande di contributo presentate alla Provincia autonoma territorialmente competente successivamente al 1° gennaio 2005.

7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano ai versamenti volontari effettuati per gli anni successivi al 2004.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2005.

9. Nelle leggi regionali in materia di previdenza integrativa per variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati si intende la media della variazione dell'indice stesso rilevato nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. A decorrere dal 1° giugno 2005 è preclusa la possibilità di aderire alle forme assicurative previste agli articoli 10, 18, 23 e 28 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli articoli 10, 13, 18, 22, 23 e 28 continuano ad applicarsi limitatamente agli eventi che si sono verificati entro la scadenza dell'anno assicurativo in essere alla data del 31 maggio 2005. Con il 1° luglio 2005 cessano di avere applicazione gli articoli 14 e 15 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano con riferimento agli assegni regionali al nucleo familiare spettanti a decorrere dal 1° luglio 2005. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione il Capo II della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e cessa la possibilità di aderire all'assicurazione volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, già sospesa ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1.

11. Il/La Presidente della Regione è autorizzato/a a coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni contenute nella presente legge con quelle contenute nelle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8, 2 gennaio 1976, n. 1, 9 dicembre 1976, n. 14, 9 agosto 1957, n. 15, 25 luglio 1992, n. 7, 27 novembre 1993, n. 19 e 27 febbraio 1997, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

12. I soggetti che alla data del 31 dicembre 2004 risultino debitori nei confronti dell'Amministrazione regionale di somme indebitamente percepite ai sensi delle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8, 11 novembre 1971, n. 42 e 2 gennaio 1976, n. 1 e che alla data di entrata in vigore della presente legge stanno restituendo ratealmente gli importi dovuti, possono, a domanda da presentarsi entro il 30 giugno 2005, restituire in unica soluzione l'indebito residuo. In tale caso le somme non ancora versate all'Amministrazione regionale verranno scontate del 20 per cento e dovranno essere versate entro un mese dalla data di comunicazione dell'autorizzazione ad effettuare il versamento.

PAHL:

Art. 11
(Übergangs- und Schlussbestimmungen)

1. Für die Zwecke laut Artikel 1, 2 und 4 wird die jährliche Gesamtausgabe von 30 Millionen Euro genehmigt.

2. Jede Autonome Provinz kann die Maßnahmen laut Artikel 1, 2 und 4 im Einklang mit ihrer Sozial-, Familien- und Arbeitspolitik und aufgrund der gemäß Absatz 1 zustehenden Mittel durchführen.

3. Die Verwaltungsbefugnisse betreffend die Anwendung der Artikel 1, 2, 3 und 4 werden mit Wirkung vom Datum des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes auf die Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragen.

4. Mit Beschluss des Regionalausschusses können die Beträge gemäß Artikel 1, 2 und 3 samt Anlagen A), B) und C) sowie gemäß Artikel 4 bis zu einem Höchstausmaß gleich der Änderung des Indexes der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten angepasst werden.

5. Die Bestimmungen gemäß Artikel 1, 2 und 4 gelten ausschließlich für die rentenmäßige Absicherung bezüglich der Zeiträume nach dem 1. Jänner 2005.

6. Zwecks Bewertung der Auswirkungen der durchgeführten Politik übermitteln die Autonomen Provinzen an die Region innerhalb April die Daten zu den Maßnahmen laut Artikel 1, 2, 3 und 4, die im vorangehenden Kalenderjahr verwirklicht wurden. Die im Bezugsjahr nicht verwendeten Mittel werden als Vorschüsse auf die Zuweisungen für das darauf folgende Jahr betrachtet.

7. Die Bestimmungen laut Artikel 7 gelten für Beitragsgesuche, die nach dem 1. Jänner 2005 bei der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz eingereicht werden.

7-bis. Die Bestimmungen laut Artikel 9 gelten für die freiwilligen Beitragsleistungen, die für die Jahre nach 2004 vorgenommen wurden.

8. Die Bestimmungen laut Artikel 10 Absatz 4 und Artikel 11 Absatz 4 gelten ab dem Haushaltsjahr 2005.

9. In den Regionalgesetzen auf dem Sachgebiet der Ergänzungsvorsorge versteht man unter der Änderung des Indexes der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten den Durchschnitt der Änderung des genannten Indexes, der in den Autonomen Provinzen Trient und Bozen erhoben wird.

10. Mit Ablauf vom 1. Juni 2005 besteht nicht mehr die Möglichkeit, den in den Artikeln 10, 18, 23 und 28 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehenen Versicherungsformen beizutreten. Die Artikel 10, 13, 18, 22, 23 und 28 finden weiterhin ausschließlich in Bezug auf die Vorsorgefälle Anwendung, die innerhalb der Ablauffrist des am 31. Mai 2005 laufenden Versicherungsjahres eingetreten sind. Mit 1. Juli 2005 finden die Artikel 14 und 15 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen keine Anwendung mehr. Die im Artikel 3 enthaltenen Bestimmungen werden in Bezug auf das ab dem 1. Juli 2005 zustehende regionale Familiengeld angewandt. Nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes findet das II. Kapitel des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen keine Anwendung mehr und ist es nicht mehr möglich, der freiwilligen Rentenversicherung für die im Haushalt tätigen Personen beizutreten, die im Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehen und im

Sinne des Artikels 4 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 ausgesetzt worden ist.

11. Der/Die Präsident/in der Region wird ermächtigt, mit eigenem Dekret und nach Erlass des Beschlusses des Regionalausschusses die Bestimmungen dieses Gesetzes mit den Bestimmungen der Regionalgesetze vom 11. September 1961, Nr. 8, vom 2. Jänner 1976, Nr. 1, vom 9. Dezember 1976, Nr. 14, vom 9. August 1957, Nr. 15, vom 25. Juli 1992, Nr. 7, vom 27. November 1993, Nr. 19 und vom 27. Februar 1997, Nr. 3 mit den späteren Änderungen und Ergänzungen zu koordinieren.

12. Diejenigen, die der Regionalverwaltung zum 31. Dezember 2004 ungerechtfertigt bezogene Beträge im Sinne der Regionalgesetze vom 11. September 1961, Nr. 8, vom 11. November 1971, Nr. 42 und vom 2. Jänner 1976, Nr. 1 schulden und zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes mit der ratenweisen Rückzahlung der geschuldeten Beträge bereits angefangen haben, können nach Einreichung eines Antrags, der bis spätestens 30. Juni 2005 vorzulegen ist, den Restbetrag mit einer einmaligen Zahlung rückerstatten. In diesem Fall werden die der Regionalverwaltung noch zustehenden Beträge um 20 Prozent gekürzt und sie müssen innerhalb eines Monats ab der Mitteilung der Ermächtigung zur Einzahlung entrichtet werden.

PRESIDENTE: Vorrei precisare che c'era da votare l'art. 10-bis come emendato, perché prima avevamo votato solo l'emendamento.

Pongo in votazione l'art. 10-bis come emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 4 voti di astensione, 3 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 10-bis è approvato.

All'art. 11 ci sono alcuni emendamenti.

Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Per dire che ritiro tutti gli emendamenti che ho presentato all'art. 11, eccettuato quello contrassegnato con il numero di protocollo 277, depositato nella giornata di ieri.

Se posso intervenire, intendo esprimere la mia contrarietà a questa norma per una serie di ragioni, vado secondo l'ordine successivo dei commi. In primo luogo perché non ritengo corretto né politicamente, né istituzionalmente prevedere in un comma, come il comma 2, la facoltà di ciascuna Provincia autonoma di attuare gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 4 della legge di cui stiamo parlando, in coerenza con le rispettive politiche sociali, della famiglia e del lavoro. Perché se di legge regionale si tratta, come questa è e di legge regionale stiamo parlando, evidentemente la Regione dovrebbe poter avere, attraverso una sua legislazione, la possibilità di emanare una legislazione conforme per l'intero territorio regionale ed invece con questo comma 2 si va a separare ulteriormente questa unitarietà regionale.

Esprimo molta perplessità e contrarietà con riferimento a quanto prevede il comma 10, perché con questo comma vengono cancellati istituti importantissimi, che da dodici anni hanno dato ossigeno a molte famiglie. Mi riferisco in particolare all'istituto che prevede l'assegno di natalità, una consistente cifra data alle famiglie che non hanno altre provvidenze, l'assegno di cura, anche qui una cifra data alle famiglie allorquando il padre o la madre

scelgono liberamente di accudire i propri figli, l'indennità per infortuni domestici e per degenza ospedaliera.

Faccio presente che con legge nazionale, come loro sanno, qualche anno fa il Parlamento addirittura ha previsto l'obbligatorietà dell'iscrizione all'INAIL per tutte le persone casalinghe – obbligatorietà, ripeto – mi pare che qui come ratio la norma lasci molto a desiderare, mi riferisco a quella nazionale e qui a tutt'oggi da ormai 12 anni era in vigore la possibilità, per le persone casalinghe che ne volessero esercitare la facoltà, di iscriversi; era per coprirsi da eventuali infortuni domestici che sono sempre più frequenti ed era molto più vantaggiosa che non quella obbligatoria di cui all'INAIL.

Poi non posso condividere la norma, nell'ultima parte del comma 10, che fa cessare l'applicazione della legge regionale che ha istituito la pensione alle persone casalinghe.

Per tutte queste ragioni voterò contro questo art. 11.

PRESIDENTE: Procediamo con ordine sugli emendamenti.

Do lettura dell'emendamento prot. n. 292/1, presentato dalla assessora Stocker ed altri consiglieri, che recita: Il comma 2 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

“Gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 4 sono attuati in coerenza con le politiche sociali, della famiglia e del lavoro di ciascuna Provincia Autonoma, tramite le risorse alle stesse Province attribuite ai sensi del comma 1. A tal fine ed in considerazione della diversificazione delle esigenze avvertite a livello territoriale provinciale, anche in relazione alle diverse dinamiche dei mercati del lavoro locali, con regolamento regionale, emanato d'intesa con le Province interessate, sono determinati gli interventi di cui al comma 1 da attivare in ciascuna Provincia al fine di rispondere alle esigenze individuate come prioritarie in essa.”.

PAHL: Änderungsantrag zum Art. 11, Absatz 2, Prot. Nr. 292/1:

Im Art. 11 wird der Absatz 2 durch den nachstehenden ersetzt:

„2. Die Maßnahmen gemäß Artikel 1, 2 und 4 werden im Einklang mit der Sozial-, Familien- und Arbeitspolitik jeder Autonomen Provinz durchgeführt, und zwar aufgrund der gemäß Absatz 1 den Provinzen zugewiesenen Mittel. Zu diesem Zwecke und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Erfordernisse auf provinzieller Ebene, auch mit Bezug auf die verschiedene Entwicklung des jeweiligen örtlichen Arbeitsmarktes, werden die in jeder Provinz durchzuführenden Maßnahmen gemäß Absatz 1 mit einer im Einvernehmen mit der betroffenen Provinz erlassenen Verordnung der Region festgesetzt, um den Erfordernissen nachzukommen, die in der betroffenen Provinz als vorrangig erkannt werden“.

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti di astensione, 2 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento prot. n. 292/2, a firma dell'assessora Stocker ed altri consiglieri, che recita: All'articolo 11, comma 3, le parole “e 4” sono sostituite dalle parole”, 4 e 9”.

PAHL: Änderungsantrag zum Art. 11, Absatz 3, Prot. Nr. 292/2:

Im Artikel 11 Absatz 3 werden die Worte „und 4“ durch die Worte „, 4 und 9“ ersetzt.

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione, 2 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento prot. n. 293/1, a firma dell'assessora Stocker ed altri consiglieri, che recita: All'articolo 11, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

“3- bis. La Giunta regionale tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalle Province autonome provvede a ripartire i fondi previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 9 assegnando le risorse alle Province. Con i provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti sono stabilite le modalità di erogazione degli stessi.”.

PAHL: Änderungsantrag zum Art. 11, Absatz 3, Prot. Nr. 293/1:

„3-bis. Auf der Grundlage des von den Autonomen Provinzen angegebenen finanziellen Bedarfs teilt der Regionalausschuss die in den Artikeln 1, 2, 3, 4 und 9 vorgesehenen Fonds unter die Provinzen auf. In den Maßnahmen betreffend die Zuweisung der Finanzierungen werden die Modalitäten für deren Auszahlung festgesetzt“.

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 4 voti di astensione, 2 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento prot. n. 292/3, a firma dell'assessora Stocker ed altri consiglieri, che recita: Al comma 4 dell'articolo 11 le parole „, e 4“ sono sostituite dalle parole “ed escluso il comma 5, 4 e 9, comma 6”.

PAHL: Änderungsantrag zum Art. 11, Absatz 4, Prot. Nr. 292/3:

Im Artikel 11 Absatz 4 werden die Worte „sowie gemäß Artikel 4“ durch die nachstehenden Worte ersetzt: „mit Ausnahme des Absatzes 5 sowie gemäß Artikel 4 und Artikel 9 Absatz 6“.

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti di astensione, 1 voto contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento prot. n. 292/4, a firma dell'assessora Stocker ed altri consiglieri, che recita: Dopo il comma 7-bis dell'articolo 11 è inserito il seguente:

“7-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis si applicano a tutti coloro che risultano iscritti all'assicurazione volontaria di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

PAHL: Änderungsantrag zum Art. 11, Absatz 7, Prot. Nr. 292/4:

Im Art. 11 wird nach dem Absatz 7-bis der nachstehende Absatz eingefügt:

„7-ter. Die Bestimmungen laut Artikel 9-bis gelten für all diejenigen, die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes bei der freiwilligen Versicherung laut Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen eingetragen sind.“.

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione, 2 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento prot. n. 277, primo firmatario il cons. Morandini, che recita: Al comma 10, ultimo periodo, la frase compresa tra le parole "...e cessa la possibilità..." e le parole "...della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1," è soppressa.

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 11 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Ci sono interventi sull'art. 11 come emendato? Prego, cons. Morandini.

MORANDINI: Se non ricordo male, Presidente, nel confronto che abbiamo avuto tra la maggioranza e la minoranza vi era stata l'intesa per la quale l'assessore si prendeva l'impegno di effettuare una verifica, decorsi 12 mesi – mi pare di ricordare – circa l'applicazione in generale della legge, ma in particolare delle norme su cui è intervenuto questo accordo.

Chiedo all'assessore di assumere questo impegno di fronte all'aula, perché questo è uno degli esiti del confronto che si è tenuto in queste ultime ore fra la maggioranza e la minoranza. Grazie.

PRESIDENTE: Prego, assessora Stocker.

STOCKER: Danke! Es ist absolut im Interesse der Regionalregierung zu sehen und zu überprüfen, wie diese Maßnahmen, die in diesem Paket enthalten sind, von der Bevölkerung angenommen bzw. wie sich diese Maßnahmen auswirken werden. Aus diesem Grund ist es unser ureigenstes Interesse, dies zu überprüfen und genauer zu betrachten. Sollten wir feststellen, dass die eine oder andere Maßnahme nicht in diesem Sinne verstanden, angenommen oder umgesetzt werden kann, werden wir wieder Korrekturen vornehmen. Wir wissen nicht und können heute nicht abschätzen, wie das Verhalten der Bevölkerung ist; es ist auch nicht möglich, dies in einem Gesetz zu reglementieren und deshalb kann ich vor der Aula gerne die Verpflichtung übernehmen, diese Überprüfung dann auch allen zur Kenntnis zu bringen und darüber dann auch entsprechend nachzudenken. Sollte die eine oder die andere Maßnahme nicht so ankommen oder irgendwo nicht so angenommen werden, dann werden wir auch über Alternativen nachdenken.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'art. 11 come emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti di astensione, 4 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 11 è approvato.

Passiamo all'art. 11-bis.

Art. 11-bis
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri per complessivi euro 58 milioni 150 mila, di cui euro 1.874.900,00 per arretrati, a carico dell'esercizio finanziario 2005 derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si provvede con i fondi a disposizione sul capitolo 670 della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

PAHL:

Art. 11-bis
(Finanzbestimmung)

1. Die Gesamtausgabe von 58.150.000,00 Euro (wovon 1.874.900,00 Euro betreffend Rückstände), die sich im Haushaltsjahr 2005 aus den Artikeln 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 ergibt, wird durch die im Ausgabenkapitel 670 des Haushaltsvoranschlags der Region für das Jahr 2005 zur Verfügung stehenden Mittel gedeckt.

2. Die Ausgaben, die sich auf die darauf folgenden Haushaltsjahre beziehen, werden mit Haushaltsgesetz im Sinne des Artikels 7 und in den Grenzen gemäß Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 gedeckt.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento prot. n. 293/2, a firma dell'assessora Stocker ed altri consiglieri, che recita: Il comma 1 dell'articolo 11-bis è sostituito dal seguente:

“1. Alla copertura degli oneri per complessivi euro 59 milioni 150 mila, di cui euro 1.874.900,00 per arretrati, a carico dell'esercizio finanziario 2005 derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 si provvede per euro 58.550.000,00 con i fondi del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005 a disposizione sul capitolo 670 della spesa e per euro 600.000,00 con lo stanziamento del capitolo 1985 della spesa che presenta sufficiente disponibilità.”.

PAHL: Änderungsantrag zum Art. 11-bis, Prot. Nr. 293/2:

Im Art. 11-bis wird der Absatz 1 durch den nachstehenden ersetzt:

„1. Die Gesamtausgabe von 59.150.000,00 Euro (wovon 1.874.900,00 Euro betreffend Rückstände), die sich im Haushaltsjahr 2005 aus den Artikeln 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 9 ergibt, wird für 58.550.000,00 Euro durch die im Ausgabenkapitel 670 des Haushaltsvoranschlags der Region für das Jahr 2005 zur Verfügung stehenden Mittel und für 600.000,00 Euro durch das

Ausgabenkapitel 1985, im dem ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, gedeckt.“.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 9 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 11-bis come emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 11-bis è approvato.

Passiamo all'art. 11-ter.

Art. 11-ter
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PAHL:

Art. 11-ter
(Inkrafttreten)

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

PRESIDENTE: Il cons. De Eccher ha ritirato tutti i suoi emendamenti relativi all'articolo.

Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 11-ter.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 9 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 11-ter è approvato.

Ci sono dichiarazioni di voto? Prego, cons. Leitner.

LEITNER: Danke, Herr Präsident! Wir erkennen an, dass mit diesem Gesetz ein Schritt gesetzt worden ist, um soziale Maßnahmen zur Förderung der Familie zu ergreifen und zwar insbesondere die Unterstützung für Bedürftige. Wir erkennen aber auch eine Reihe von Mängeln in diesem Gesetz; der Grund, weshalb wir uns grundsätzlich der Stimme enthalten werden. Was uns an diesem Gesetz nicht gefällt, ist vor allem der Umstand, dass für das erste Kind kein regionales Familiengeld ausbezahlt wird. Dies ist eine beachtliche Schlechterstellung vor allem von Frauen mit einem Kind im Vergleich zum derzeitigen Zustand. Das Geburtengeld und die Betreuungszulage fallen weg, es bleiben die 80 Euro Kindergeld in Südtirol übrig, die angesichts von familiären Situationen, die wir alle kennen, lächerlich sind. Wir haben eine grobe Benachteiligung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, in dem nur ein Erziehungsjahr anerkannt wird, während den öffentlich Bediensteten drei Jahre anerkannt werden, also bis zum Eintritt in den Kindergarten. Hier ist eine grobe Ungleichbehandlung, die dann auch für einen

sozialen Konflikt sorgen wird. Diese sind die wichtigsten Mängel, die wir aufzeigen möchten.

Was hingegen die Hausfrauenrente bzw. den Ersatz, die Mitzahlung, den Zuschuss der Region für die Rentenversicherung anbelangt, muss man sehen, wie sich das alles einpendeln wird. Da haben wir große Bedenken, ob dies greift. Wir vermuten und befürchten, dass dies vor allem der Versuch der Regionalregierung war, hier den Rentenfonds grundsätzlich irgendwo aufzuwerfen und in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu stellen, nicht so sehr als Hilfeleistung für diejenigen, die im Haushalt tätig sind. Dies sind unsere Befürchtungen und auch unsere Kritikpunkte, die wir hier anbringen möchten. Es sind selbstverständlich auch positive Ansätze enthalten, aber wir werden uns insgesamt der Stimme enthalten.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. de Eccher. Ne ha facoltà.

de ECCHER: Egregio Presidente, Questo disegno di legge che ci apprestiamo a votare è stato presentato come pacchetto famiglia, in realtà è più corretto fare riferimento ad un pacchetto lavoro. Le tematiche affrontate riguardano, in senso molto generale, tutta una serie di situazioni legate al mondo del lavoro, con dei riflessi per quanto concerne le famiglie.

Per quanto riguarda lo spirito di fondo c'è un riferimento nella relazione iniziale che credo spieghi quella che è la dinamica, quella che è la filosofia di questa legge, ci si deve adeguare a dei cambiamenti che si sono registrati nella società e di cui si deve tenere conto.

Contrariamente ad una posizione di questo genere, penso che sia compito del legislatore dare anche degli indirizzi, avere dei riferimenti precisi sui quali adeguare le norme, per dare alla società civile anche una comunicazione, anche un messaggio, anche una scelta che sia conforme ad una certa visione della vita e della società.

Da questo punto di vista trovo il disegno di legge assolutamente carente.

La mediazione di cui anche la stampa ha parlato e che ha visto un gruppo di consiglieri, in particolare i colleghi Morandini e Bertolini, impegnati a tutela di quelle che vengono chiamate le casalinghe, abbiamo visto che la definizione può cambiare a seconda delle interpretazioni, è comunque una mediazione che è stata realizzata da consiglieri di opposizione e quindi ha consentito di raggiungere degli obiettivi che comunque non sono di piena soddisfazione.

È in ogni caso un risultato positivo aver mantenuto il principio che anche queste persone hanno diritto ad una tutela, potranno avere un percorso abbastanza articolato, arrivando a beneficiare di queste provvidenze in modo discontinuo, passando dai 500 euro ai 3.500, a seconda dei momenti di nascita dei figli o di assistenza ad anziani, comunque alla fine rimane, in senso generale, un riconoscimento.

Per quello che mi riguarda, c'è poi la questione che ho più volte sollevata della possibilità, del rischio che tutta una serie di queste provvidenze vadano in favore di cittadini non italiani, vi sono poi situazioni estreme degli stati di disoccupazione e delle persone in mobilità, qui veramente bisognerebbe

trovare il modo di intervenire compiutamente, perché esiste anche tutta un'area di parassitismo consolidato, che va posta nelle condizioni di emergere.

Capita ogni tanto, sul piano nazionale, di assistere a dibattiti televisivi con la presenza di disoccupati che si definiscono storici, gente di 50 anni che di fatto non ha mai lavorato, però partecipando a manifestazioni, dibattiti, eccetera, sembrano quasi dei professori universitari, perché la loro attività è legata esclusivamente a questi momenti di confronto e di contrapposizione.

Quindi vi è tutta una serie di elementi che non convincono, anche il discorso dei fondi pensione, che qui è stato trattato in maniera abbastanza parziale, dovrebbe essere approfondito.

Nell'ambito della discussione sul bilancio della Provincia di Trento, ho avuto modo di chiedere al Presidente della Giunta, che poi non ha dato risposta, ma non in maniera intenzionale, perché per la verità le mie richieste erano molteplici, comunque avevo sollevato la questione dell'utilizzo di questi fondi, proprio perché esisteva un passaggio poco chiaro, dove pareva che la parte politica volesse interferire su quella che è la destinazione di queste risorse.

Ora dovrebbe essere chiaro a tutti che questi fondi hanno come obiettivo esclusivo l'interesse dei soggetti che hanno sottoscritto le quote, che hanno realizzato i versamenti.

Pensare anche lontanamente di utilizzarli, come di fatto avviene in alcune situazioni, per dei ragionamenti particolari realizzati dalla parte politica, mi pare di una scorrettezza estrema. Il pericolo personalmente lo vedo concreto e su questo punto mi spiace di non avere il tempo per realizzare gli opportuni approfondimenti.

Complessivamente, con tutte le precisazioni del caso, il mio voto al disegno di legge rimane contrario.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Bertolini. Ne ha facoltà.

BERTOLINI: Intervengo per esprimere il voto contrario a questo disegno di legge, perché è pur vero che a seguito di una trattativa, portata avanti con i colleghi Morandini e de Eccher, si è riusciti a far riconoscere un ruolo importante anche alla semplice casalinga. Non dobbiamo dimenticare che la proposta iniziale, presentata dalla Giunta e dalla maggioranza, dimenticava totalmente il ruolo delle persone casalinghe, presentava provvedimenti ed interventi esclusivamente rivolti alle categorie lavoratrici, sia dipendenti che autonome, ma non prendeva in considerazione il ruolo delle persone casalinghe.

Quindi aver inserito la possibilità di contribuzione anche a favore della semplice casalinga, che aderisce ad un fondo pensione integrativa e complementare, credo sia un segnale importante anche per questo tipo di categoria di lavoratrici.

A fronte di questo risultato parzialmente positivo, gli elementi negativi sono molteplici, con questa legge andiamo ad affossare definitivamente la pensione per le casalinghe, sicuramente credo che si poteva trovare una serie di adeguamenti che potevano permettere la continuazione della pensione per le casalinghe senza la cancellazione totale.

Questo non si è voluto fare, la maggioranza era nettamente contraria al mantenimento della pensione per le casalinghe e, di fatto, da oggi viene definitivamente cancellata.

Altro elemento negativo è la definizione di casalinga, che limita l'appartenenza a questa tipologia solamente a chi ha figli o assiste persone anziane, anche questo non è un elemento molto positivo, abbiamo dovuto accettarlo nella trattativa, però sicuramente anche questo è un aspetto che turba un po' questa nuova definizione di casalinga e che lo limita a chi assiste figli o persone non autosufficienti.

Terzo elemento è che con questa legge si vanno ad abolire tutti quei provvedimenti che fino ad oggi erano vigenti, che non erano mai stati sottoposti a critiche o comunque non si era mai parlato di abolizione, mi riferisco all'assegno di natalità, all'assegno di cura, all'assicurazione per le casalinghe per la degenza ospedaliera ed all'assicurazione per le casalinghe per gli infortuni domestici.

Credo che questi interventi potevano e dovevano essere mantenuti, anche qui si volta definitamene pagina, si va a chiudere un'esperienza che ritengo fino ad oggi ha dato sicuramente risultati positivi.

Per questi motivi il parere personale è sicuramente contrario, proprio perché a fronte di un limitato riconoscimento anche delle persone casalinghe, quindi con questa contribuzione regionale per chi aderisce al fondo pensione integrativa complementare, gli elementi negativi che questa legge introduce sono in misura ben superiore.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Klotz. Ne ha facoltà.

KLOTZ: Wir werden zwar über diesen Gesetzentwurf Nr. 19 abstimmen, aber insgesamt geht es natürlich um ein weiteres Konzept. Es geht hier um das Gesamte, aber auch um Maßnahmen der einzelnen Provinzen in Südtirol und im Trentino, die wir damit zusätzlich festlegen. Es gibt in diesem Gesetz einige positive Ansätze und Weichenstellungen. Ich persönlich bin froh, dass man hier eine Richtung korrigiert, die mir von Anfang an nicht gepasst hat bzw. von der ich von Anfang an nicht überzeugt war, weil ich von je her die Meinung vertreten habe, die Hausfrauenrente sei eine gute Mittelstandsförderung und habe sie als solche dann tatsächlich entwickelt. Dies zum einen. Wichtig ist sicher, dass die Ansässigkeitsklausel der fünf Jahre bzw. die Klausel der historischen Ansässigkeit verankert ist. Wichtig erscheint mir auch, dass die Leistungen Kindererziehung und Pflege von pflegebedürftigen Familienangehörigen honoriert wird; wichtig ist auch die Stützung lokaler Einrichtungen, indem man versucht, die Abfertigungen im Lande bzw. in der Region zu behalten und eine flexible Anwendung zu ermöglichen. Dies heißt also, dass man in diesem sozialen Bereich auf besondere Bedürfnisse der Südtiroler bzw. eventuell der Trentiner Bürger eingehen kann. Die Tatsache, dass einige neue Schwerpunkte gesetzt werden, ist meines Erachtens positiv, wobei zu diesen Schwerpunkten allerdings auch die soziale Bedürftigkeit gezählt werden sollte. Diese sollte meines Erachtens in allen Maßnahmen stärker berücksichtigt werden, denn es handelt sich hier um die Ausschüttung von Steuergeldern und da spielt natürlich etwas eine Rolle, über das wir mit diesem Gesetz heute noch nicht abstimmen, nämlich die Regelung betreffend

den Beitrag in Höhe von 80 Euro in Südtirol für Familien mit einem Einkommen bis zu 80.000 Euro. Dies steht nicht zur Debatte, aber es spielt eine Rolle. Insofern wird die soziale Bedürftigkeit hier insgesamt nicht als Priorität gesehen. Deshalb eine wohlwollende Enthaltung.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Kury. Ne ha facoltà.

KURY: Danke, Herr Präsident! Auch wir kündigen von unserer Seite eine Enthaltung an, weil dieser Gesetzentwurf sowohl Licht- als auch Schattenseiten hat. Ich denke, die Familienpolitik würde es sich verdienen, organisch diskutiert zu werden und eine langfristige Planung der Unterstützung von Familien sowohl auf Landesebene als auch auf Regionalebene zu haben. Wir hätten es uns sehr gewünscht, dass man in dieser Gesamtschau den unterschiedlichen Bedürfnissen der Familien Rechnung trägt. Die Familien sind nicht über einen Leisten zu schlagen. Es gibt unterschiedliche Bedürfnisse einerseits der Familie und andererseits im Laufe des Lebens einer Familie. Es braucht verschiedene Anreize und Unterstützungsmaßnahmen, von der direkten finanziellen Unterstützung bis hin zu Einrichtungen, die die Familien, vor allem die Frauen entlasten, zumal immer noch sie die gesamte Verantwortung für die Familie tragen. Schließlich braucht es noch Maßnahmen auf Verwaltungsebene, um die Familien finanziell zu entlasten. All dies hätte aus unserer Sicht organisch diskutiert werden und die Rolle der Region und des Landes hätte in diesem Maßnahmenpaket genauer definiert werden sollen. Dies war leider nicht möglich und wir bedauern es. Parallel dazu muss man aber schon auch ein Lob an die zuständige Regionalassessorin aussprechen: Sie hat von Anfang an versucht, den Kontakt mit den Fraktionen zu suchen, Informationen zu vermitteln und wir müssen ihr auch zugestehen, dass sie eine sachkompetente Partnerin in dieser Diskussion war. Da möchten wir ein Lob aussprechen. Allerdings hält sich das Lob wieder in Grenzen, wenn wir mit einer Arbeitsweise konfrontiert werden, wo Kompromissvorschläge aus den Ärmeln geschüttelt werden und kaum Zeit ist, gründlich zu überdenken und zu berechnen, wie viel in Zukunft an öffentlichen Geldern für so genannte Kompromisse ausgegeben wird. Wir empfinden dies insofern als gefährlich, weil wir auch gebrannte Kinder sind. Wir wissen, dass das Familienpaket im Jahre 1998 in einer äußerst hektischen und unübersichtlichen Situation durchgeboxt worden ist, um dann nach einigen Jahren feststellen zu müssen, dass es in der durchgeboxten Form nicht finanzierbar ist. Diese Art politische Entscheidungen zu treffen, ist aus unserer Sicht nicht zu verantworten.

Zum Inhalt Folgendes: Die in den Art. 2 und 3 vorgesehene Unterstützung für Männer und Frauen, die sich freiwillig weiterversichern, um sich der Kindererziehung bzw. der Altenpflege zu widmen, geht in Ordnung, allerdings mit einer kleinen Einschränkung für diese einjährige Unterstützung bei der Kindererziehung. Wir sind der Meinung, dass dieser Artikel zweischneidig sein kann, denn Frauen sind gezwungen, ihre Arbeit aufzugeben bzw. zu kündigen und kriegen dann eigentlich eine relativ kleine Entschädigung dafür, nämlich die Möglichkeit 3.700 Euro für die Versicherung zu bekommen. Wir empfinden dies aus familienpolitischer und auch frauenpolitischer Hinsicht eine nicht unbedingt lobenswerte Entscheidung. Anders der Art. 3, nämlich die Altenpflege, hier eine unbeschränkte Möglichkeit der finanziellen Zuwendung

von Seiten der Region, wenn Männer oder Frauen ihre betreuungsbedürftigen Familienmitglieder pflegen. Ich denke, da ist tatsächlich Handlungsbedarf und insofern ein Ja zu diesem Artikel.

Negativ haben wir uns bereits zum Artikel 4 betreffend das Familiengeld geäußert. Ich muss dies nicht mehr wiederholen; uns scheint der Zugang weder sozial noch ausgewogen zu sein: Einerseits werden die aufgestockten Mittel dazu verwendet, um die Familien des Mittelstands zusätzlich zu unterstützen, andererseits bleibt das große Defizit für sehr arme Familien, auch wenn sie nur ein Kind haben, denn die fallen durch den Rost und stehen letztendlich schlechter da als vor der Reform. Zumindest vor der Reform hatten sie zum Geburten- und Betreuungsgeld Zugang, das jetzt als solches gestrichen wurde und in das Familiengeld eingeflossen ist. Diese Entscheidung können wir nicht nachvollziehen. Man gibt dem Mittelstand und lässt die bedürftigsten Schichten unversorgt. Dies ist kein nachvollziehbarer, sozialer Ansatz.

Positiv möchten wir uns über die Entscheidung aussprechen, dass die Hausfrauenrente abgeschafft wird. Eine bereits bei der Einführung - aus unserer Sicht anachronistischen - Unterstützung, die die Frauen am Herd halten soll und nicht langfristig dazu befähigen soll, einem ihrer Lebensbiografie entsprechenden Beruf nachzugehen. Wir empfinden es positiv, dass die Hausfrauenrente – also jene, die noch in Kraft ist – auf 18 Jahre beschränkt ist und wir finden es auch positiv, dass man bei der Ansässigkeitsklausel nun eine Zusammenlegung vorgesehen hat. Negativ finden wir die fünf Jahre Ansässigkeit, wie bereits des Öfteren schon zum Ausdruck gebracht wurde.

Insgesamt halten sich positive und negative Seiten die Waage und deshalb werden wir uns bei diesem Gesetzentwurf der Stimme enthalten.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Seppi. Ne ha facoltà.

SEPPI: Grazie, Presidente. Penso sia una delle poche situazioni, forse l'unica, nella quale mi asterrò, perché una certa linea ideologica che era impostata in un certo modo dall'inizio, quasi un'imposizione sinistrorsa, tutta la manovra, che era il palinsesto proposto dalla Giunta, è stata in diverse situazioni modificata e devo riconoscere in maniera sufficientemente accettabile.

Faccio riferimento al fatto che si è aperta la possibilità non solo per le lavoratrici, ma anche per le donne che scelgono di fare le casalinghe e le madri e questo è un aspetto positivo; ci sono considerazioni che hanno bloccato la possibilità di ottenere questa situazione per quelli che non hanno i cinque anni di residenza. Ritengo sia fondamentale, non sicuramente per bloccare questa possibilità ai cittadini italiani o di altri Stati dell'unione europea, ma per bloccarlo all'incetta che sulle questioni contributive ed assistenziali stanno facendo gli extracomunitari.

Ritengo che questo sia un passaggio positivo, ritengo poi che altre situazioni che si sono innescate abbiano la possibilità di essere migliorate, quando l'assessora dice: adesso il cerchio è stretto, vedremo se c'è la possibilità di allargarlo sulla base di ciò che si verificherà, perché obiettivamente è impossibile poter stabilire e definire a priori una condizione che solo il tempo e solo le richieste potranno dipingere.

Ritengo che su questa lunghezza d'onda ci sia una serenità di intenti e chiaramente non posso fare altro che prenderne atto.

Per motivare la mia astensione e non il mio voto contrario, aggiungo il fatto che per la prima volta da parte dei membri della SVP e della Giunta c'è stata la volontà di costruire un dialogo con le opposizioni, con la massima disponibilità e con aperture mai viste prima.

Questo è un messaggio che, per quanto mi riguarda, va apprezzato fino in fondo; siccome non cambia nulla che io mi astenga o che voti contrario, ritengo che questo messaggio vada dato, mi dispiace che l'assessore non ci sia. Quindi il mio voto è di astensione.

Presidente, poi ritorniamo alle ore 15.00, perché non è che ci possiamo bloccare fino alle ore 14.00 in aula. Grazie.

PRESIDENTE: Aspettiamo le ore 13.00 e poi decidiamo.

Ha chiesto di intervenire il cons. Parolari. Ne ha facoltà.

PAROLARI: Presidente, credo che con questo disegno di legge oggi la nostra regione faccia un importante passo avanti verso uno stato sociale sempre più attento ai bisogni di chi nella nostra società ha maggiori necessità.

Credo che questo disegno di legge contenga una serie importante di innovazioni e di scelte che possono essere di esempio anche per le altre regioni italiane e non sempre la nostra attenzione è portata sulle cose decisamente importanti ed innovative.

Credo non si possa non rilevare l'importanza di scelte come la copertura previdenziale a favore del periodo di assistenza ai figli, l'assegno regionale al nucleo familiare, l'adeguamento delle rendite per silicosi, asbestosi e ipoacusia da rumore, ma soprattutto che non si possa non prestare attenzione a due scelte che credo siano decisamente innovative e sostanziali e che da sole qualificano questa legge.

La prima è un nuovo modo di affrontare il problema della assistenza agli anziani, dando una copertura previdenziale a chi sta a casa ad assistere gli anziani, questa è una scelta che privilegia un'assistenza domiciliare a quella che fino ad oggi è stata la scelta predominante, cioè l'assistenza all'interno delle strutture delle case di riposo, delle RSA.

Credo quindi che all'interno di questo disegno di legge non ci siano solo delle indicazioni di tipo economico, ma anche delle strade da seguire, sulle quali bisognerà continuare a procedere, di una politica sociale e di una politica nei confronti dell'anziano, che qua trova una prima importante traccia nella copertura previdenziale, nei confronti di chi sta a casa ad assistere gli anziani non autosufficienti.

C'è un'altra scelta che io credo vada rilevata, alla quale vada data l'importanza che merita ed è una cosa totalmente innovativa, è la copertura previdenziale a sostegno dei lavori discontinui, dei lavori atipici, dei co.co.co., dei co.co.pro., di tutte quelle persone che purtroppo in questi anni hanno perso ogni loro diritto, hanno perso ogni sicurezza nel posto di lavoro e si ritrovano spesso a lavorare alcuni mesi sì ed alcuni mesi no, perché vengono trattati alla stessa stregua di oggetti utili per il lavoro e non di persone.

Credo che con questa risposta, con il fatto che questa legge preveda comunque un aiuto verso queste persone, una copertura previdenziale per 33

mesi, nella parte più difficile della vita lavorativa, addirittura a fondo perduto per 18 mesi ed un prestito per 15 mesi, sia una scelta decisamente importante e fondamentale.

Mi rendo conto con i confronti dei lavoratori atipici, dei lavoratori che hanno perso diritti e sicurezze, questa sia solamente una delle tante scelte che bisognerà fare, ma bisogna comunque partire e credo che con questo disegno di legge si sia partiti con il piede giusto.

Infine il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, oltre per tutte le ragioni che ho descritto, è anche perché finalmente siamo andati ad abolire quel fondo delle pensioni alle casalinghe, vecchia maniera, che secondo noi era fonte di grave ingiustizia, perché andava a premiare le casalinghe ricche che non avevano sicuramente bisogno di alcuna pensione.

Credo che con le modifiche fondamentali apportate, che puntano in particolare sulla costituzione di pensioni complementari e non di assegnare a fondo perduto, a persone che non ne hanno bisogno, pensioni ricchissime, sia un passo avanti in più verso quell'equità sociale, della quale c'è ancora grande bisogno nella nostra regione.

Per tutti questi motivi, credo di poter dire che il voto della sinistra trentina ed altoatesina verso questo disegno di legge è un voto del tutto favorevole.

PRESIDENTE: Prego, cons. Lamprecht.

LAMPRECHT: Danke, Herr Präsident! Zum Fortgang der Arbeiten. Ich möchte dem Plenum den Vorschlag unterbreiten, dass wir jetzt noch mit der Sitzung fortfahren und das Gesetz abschließen. Ich ersuche das Plenum darüber abzustimmen, damit wir am Nachmittag nicht wieder zusammenkommen müssen.

Ich ersuche also darüber abzustimmen, dass wir ab jetzt bis zur Beendigung des Gesetzes mit den Arbeiten fortfahren.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA: Ho già altri appuntamenti, riunioni importanti, le chiedo il rispetto del calendario, mi rendo conto che poteva essere accettata, ma ci sono almeno cinque colleghi che hanno intenzione di fare la dichiarazione di voto, andremmo a perdere un'ora ed io non so quanti possono cambiare le proprie agende, i propri impegni già presi.

Chiedo, essendo iscritto a parlare, di essere iscritto come primo oratore alla ripresa dei lavori nel pomeriggio. Grazie.

PRESIDENTE: Siccome c'è la riunione dei Capigruppo da fare a conclusione dei lavori, credo sia corretto accettare la sospensione e riprendere i lavori alle ore 15.00. Grazie.

La seduta è sospesa.

(ore 13.02)

(ore 15.00)

Presidenza del Presidente Magnani

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

ANDREOTTI: *(segretario):(fa l'appello nominale)*
(Sekretär):(ruft die Namen auf)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Riprendiamo i lavori.
Ha chiesto di intervenire il cons. Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA: Grazie, Presidente. Colleghi, non è molto facile in questo momento dare un giudizio sul primo provvedimento concreto di questa maggioranza il giorno in cui si parla seriamente se esista o non esista una maggioranza regionale, nel senso che possiamo notare la coesione delle forze politiche al governo della Regione differire sulla prima scelta strategica che si è posta sul piatto.

Quali saranno, per esempio, le infrastrutturazioni che toccano la nostra regione e non solo ed abbiamo visto che sulle concessioni relative a ferrovia, nuovo traforo del Brennero, A22, tra Presidente e Vicepresidente della Regione abbiamo due binari divergenti e pericolosamente anche preoccupanti.

Altro aspetto che noi non possiamo capire è questa diversità nel valutare il rigore amministrativo. Oggi sentiamo dire dalla maggioranza che ci sono poche risorse, per cui bisogna rivisitare una legge che fa fatica a stare in piedi, fa fatica ad autoalimentarsi. Possiamo capire, anche perché la questione possiamo ridurla ad un aspetto squisitamente tecnico, che forse qualche piccolo aggiustamento sarebbe stato necessario. Non riusciamo a capire perché questo rigore lo si applica esclusivamente a senso unico, cioè su un provvedimento di natura assistenziale e non si applica a 360 gradi. Se politica di rigore ha da essere, se politica al risparmio ha da essere, politica di estrema attenzione sulla spesa pubblica la si deve applicare in senso generale.

E' da poco che abbiamo approvato gli ultimi provvedimenti di natura finanziaria al bilancio ed abbiamo visto, viceversa, la magnanimità della Regione nell'entrare, nell'aumentare la propria partecipazione con capitali sociali in enti fieristici, enti musicali, non ultima in una società di aerotrasporto che poco ha a che fare con gli interessi reali della Regione che stiamo rappresentando.

Qual è la politica della maggioranza? E' la politica del rigore che sta manifestando sulla legge relativa allo stato sociale regionale, oppure è sulla politica delle infrastrutturazioni, oppure è sulla politica delle partecipazioni? Qui abbiamo un panorama estremamente variegato.

Non so quale valore attribuire a chi è riuscito a parzializzare l'attenzione della legge che stiamo discutendo, escludendo per adesso il fondo sulla non autosufficienza, perché altrimenti qua forse sarebbe diventato un agone un tantino più vivace, perché sulla legge sulla non autosufficienza, prima di chiedere ancora sacrifici ai cittadini, vorremmo vedere altrettanto rigore, capacità, obiettività, serietà nell'impegnare risorse da parte dell'ente pubblico.

Fermo restando questo, abbiamo potuto, con una certa soddisfazione, recepire la limitazione, il requisito dei cinque anni di residenza, che avrebbe sicuramente ingenerato un'immigrazione di richiamo, solamente per i benefici che questa regione, rispetto al contesto di questo paese, andava ad erogare, il requisito della residenza non ha nulla di razzista, non ha nulla di protezionismo, ma ha soltanto a che fare con la serietà di un provvedimento che eviti speculazioni e movimentazioni, o mobilità dovuta al fatto che la magnanimità del nostro sistema potrebbe anche ingenerare fluttuazioni artificiali.

Non si può essere d'accordo sul fatto che un'altra volta questa legge va a spaccare l'armonia regionale, va a spaccare non solo l'armonia, ma stabilendo che la valutazione della non autosufficienza verrà realizzata con norme e con criteri che le due province si sono volute ritagliare, sta a significare che sicuramente si porrà il problema del rischio della diversa interpretazione, della diversa valutazione dello stato di non autosufficienza. Non abbiamo nemmeno in legge potuto capire quali sarebbero poi le condizioni economiche per avere diritto, perché i richiedenti potessero far valere le provvidenze della legge di cui stiamo parlando. Anche questo è rimesso ad un regolamento che dal momento che si tratta di un regolamento regionale, speriamo che questo sia unificante, che la situazione almeno di bisogno fosse la stessa in tutte le nostre province.

Tante situazioni familiari sono già difficili di per se stesse, a prescindere dalla presenza dei figli. Il non considerare il nucleo familiare e la donna casalinga bisognosa in ogni caso di crearsi un puntello previdenziale integrativo, non in presenza di figli, sarebbe estremamente gravoso. Allora la lettura che è stata riproposta in vari capi della legge, tenuto conto particolarmente della presenza all'interno del nucleo familiare di figli o di familiari non autosufficienti, vorrei che fosse letta sicuramente dove vi è la presenza di persone non autosufficienti e figli da accudire l'attenzione sarà migliore, ma non che questa sia esclusa mancando figli o mancando persone non autosufficienti.

Il fatto di non avere alzato barricate da prendersi con estrema benevolenza, da parte della maggioranza su questo provvedimento, il voto non potrà essere sicuramente favorevole per tutte le argomentazioni che abbiamo fatto, teniamo comunque in considerazione che se qualche miglioria è stata posta, va dato atto anche di un clima che è di estrema ragionevolezza e collaborazione e alcun tipo di operazioni ostruzionistiche sono state messe in atto.

Per cui è da auspicare che un tragitto ragionato e mediato sia la soluzione da preferire allo scontro, che in altre occasioni, muro contro muro, ha determinato fasi di stallo un tantino più pericolose.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Giovanazzi. Ne ha facoltà.

GIOVANAZZI: Grazie, Presidente. Per dire che questa è stata una delle poche volte che quest'aula è diventata un luogo di confronto anziché di scontro, per quanto riguarda le sedute che si svolgono in Consiglio regionale ed è stato un confronto costruttivo, cioè ha visto il lavoro delle maggioranze e delle minoranze per arrivare ad una soluzione che potesse essere accettata da tutti.

Devo dire che in questo passaggio c'è stata una presenza importante, quella dell'assessora Stocker che ci ha anche convinti su alcuni passaggi, proprio perchè è riuscita a spiegarli molto bene e credo che arrivare a discutere un disegno di legge importante come questo, che riguarda la famiglia e le persone portatrici di handicap, credo sia fortemente positivo.

Credo che un contributo forte lo abbia dato l'assessore nell'aprire questo dialogo, evitando che venissero fatte strumentalizzazioni su questo tema.

Devo anche dire che noi ci sentiamo soddisfatti, perché attraverso questo provvedimento è stata accolta una proposta che noi abbiamo presentato attraverso un ordine del giorno che per la verità per la questione dei termini non è stata ammessa, ma che riguardava anche il mantenimento della pensione alle casalinghe.

Ci rendiamo conto perfettamente che ci sono ristrettezze anche dal punto di vista finanziario e che bisogna confrontarci con il bilancio, è fuori dubbio, però che salvare anche l'istituto della pensione alle casalinghe credo sia un passaggio molto importante e soprattutto un riconoscimento forte anche alle donne, che hanno fatto la scelta di rimanere a casa ad accudire i figli o magari i parenti che non sono autosufficienti.

Ritengo estremamente positivo il fatto di avere individuato quali soggetti sono riconducibili alle casalinghe che hanno fatto questa scelta e credo sia un passaggio che valorizza il ruolo della donna all'interno della famiglia.

Per quanto riguarda gli altri provvedimenti c'è un punto che è stato contestato all'art. 3, sul fatto che vengono delegate le Province per gestire la valutazione sulla non autosufficienza ed anche la situazione patrimoniale. Mi rendo anche conto che ci sono sistemi diversi di valutazione all'interno delle due Province e ciò non si poteva evitarlo. Quindi su questo non ci siamo dichiarati contrari.

Cons. Divina, forse è preferibile l'art. 3 anziché quella proposta che ci viene fatta attraverso una legge provinciale che riguarda il contributo obbligatorio sulla non autosufficienza in provincia di Trento. Quindi è preferibile questa soluzione dell'art. 3 della legge regionale.

Detto questo, mi auguro che le politiche fatte a livello regionale sulla famiglia, possano un giorno diventare anche complementari a quelle delle due Province, in modo che si avvicinino i sistemi di valutazione anche per erogare sussidi, aiuti alle famiglie che si trovano in difficoltà.

Questo à l'auspicio che faccio nel dichiarare il nostro voto di astensione, non è un voto contrario, ma è di astensione, perché questo disegno di legge contiene molti passaggi sui quali ci troviamo d'accordo ed avremo voluto vederli meglio perfezionati. Il nostro obiettivo non è stato raggiunto, però ci siamo arrivati vicino ed è per questo che dichiariamo l'astensione, rinnovando considerazioni positive nei confronti dell'assessora Stocker, perché bisogna riconoscere la disponibilità che è stata data ed anche le argomentazioni che hanno avuto un contenuto sul piano tecnico e questo ci ha fatto piacere.

Dichiaro il mio voto di astensione.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Chiocchietti. Ne ha facoltà.

CHIOCCHETTI: Grazie, Presidente. Semplicemente per annunciare il voto, convintamente favorevole, dell'Unione Autonomista Ladina al provvedimento posto alla nostra attenzione in questi giorni. Una convinzione che deriva proprio dal grande e riuscito tentativo ed impegno dell'assessora Stocker e della Giunta tutta a studiare e proporre una proposta di legge, i cui destinatari finali sono la famiglia ed i giovani.

Si tratta di una legge che guarda al futuro, un provvedimento di investimento per il futuro, un investimento equilibrato e che con efficacia saprà rispondere ai problemi più importanti, dovuti alla costante riduzione del tasso di natalità e ad una precarizzazione più volte detta e rimarcata dei rapporti di lavoro, specie del lavoro giovanile, nonché all'aumento delle persone non autosufficienti nelle famiglie.

Molto opportuna, importante ed apprezzata, per quello che mi riguarda l'introduzione di una definizione più restrittiva, ma con questo più chiara della figura di casalinga, al fine di evitare interpretazioni che alle volte possono risultare eccessivamente estensive, se non addirittura speculative della figura stessa di casalinga.

Quella che traspare da questa legge è una visione nuova del welfare, una visione coraggiosa, in qualche modo all'avanguardia rispetto ad altre regioni, una legge che senza dubbio potrà offrire degli spunti di riflessione a quanti nei prossimi tempi, da altre parti, avranno a confrontarsi con interventi nel campo dei servizi alla persona, dei servizi alla famiglia ed ai giovani.

Introdurre una copertura previdenziale per i periodi di astensione dal lavoro, dedicati all'educazione dei figli, significa dare un segnale di vera promozione della politica a favore della famiglia. Introdurre una copertura previdenziale per l'astensione dal lavoro, dedicata all'assistenza domiciliare di familiari gravemente non autosufficienti, significa infondere fiducia e condizioni di serenità nelle famiglie che si trovano in queste situazioni.

Introdurre interventi previdenziali a favore dei lavoratori atipici significa fornire risposte concrete e condizioni di certezza, soprattutto ai giovani, la parte più delicata e sensibile per il futuro della nostra società.

Dunque, a mio avviso, una legge che intraprende un percorso nuovo, un percorso di avanguardia in tema di welfare e che supera un modello di welfare ormai non più rispondente alle nuove esigenze con cui si devono confrontare oggi le famiglie ed i nostri giovani.

Quindi una legge, come ho detto, che non può che incontrare il mio consenso e la mia adesione. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Con questo provvedimento si va a sostituire, in maniera piuttosto sostanziosa, il cosiddetto pacchetto famiglia ed anche il cosiddetto pacchetto lavoro che era stato licenziato dal Consiglio regionale circa 13 anni fa ed una parte 12 anni fa, pacchetto famiglia che aveva trovato ampi consensi anche a livello nazionale ed anche recentemente.

Uno studio molto interessante di Pier Paolo Donati, ordinario di sociologia della famiglia, all'Università di Bologna, ha rilevato come una delle legislazioni più all'avanguardia sul tema della famiglia.

Ciò nonostante prendiamo atto che questa maggioranza ha ritenuto di sostituirlo in buona parte, vorrei sottolineare preliminarmente il comportamento assolutamente responsabile e costruttivo da parte delle minoranze, penso sia sotto gli occhi di tutti che una parte delle minoranze ha avviato un confronto approfondito, serrato, ma anche molto costruttivo nei confronti della maggioranza.

Evidenzio alcune norme che hanno sicuramente una valenza positiva e poi vado a soffermarmi su altre che sicuramente rivestono un carattere assolutamente negativo.

Non posso non evidenziare, prima di tutto, come fattore positivo anche dovuto all'esito del confronto a cui poc'anzi facevo riferimento, non solo il fatto che in questo modo si sia salvato il principio importante, non solamente dal punto di vista economico, contribuisce al prodotto interno lordo, ma pure sociale, culturale, legislativo, eccetera del valore sociale del lavoro casalingo, ma anche il fatto che si sia mantenuta la possibilità, per questa categoria di persone, di costruirsi una forma pensionistica anche con il contributo, laddove ci sia la possibilità, attraverso un rapporto al reddito della Regione per un variare dal 30% fino al 50%.

Evidenzio come positivo il fatto del mantenimento dei quindici anni di versamento contributivo ed anche dei tre anni figurativi.

Non posso non salutare in maniera altrettanto positiva gli articoli 5 e 6 che hanno fatto finalmente giustizia quanto alla rideterminazione dell'indennità per gli invalidi affetti da sordomutismo, cecità, silicosi, asbestosi, eccetera, rideterminazione che era chiesta anche da noi da molti anni, da dieci anni era attesa da loro e che finalmente è approdata in quest'aula ed ha trovato soddisfazione.

A questo proposito faccio presente che le minoranze non hanno alcuna responsabilità di questo ritardo, perché non sono al governo da molti anni, tanto meno chi sta parlando. Lo dico perché qualche voce, più che altro diffusa in provincia di Bolzano, aveva addirittura appuntato nominativamente questa responsabilità del ritardo. Noi le responsabilità nostre ce le prendiamo, ma non possiamo, né intendiamo prenderci responsabilità che invece si appuntano in capo ad altri e sono ben precise.

Tutto il resto è fortemente negativo e fortemente negativo è il fatto che non sia previsto neanche un euro per la coppia o qualche volta il genitore solo che ha un solo figlio. Rappresento che nel 2005 la maternità è un fattore sempre più difficile e sempre più complesso e sono e saranno sempre di più le famiglie che non genereranno più di un figlio.

Allora per quanto ci possono essere restrizioni economiche, penso che questo doveva rappresentare una priorità, tanto più di fronte ad un solo figlio, in presenza di un solo genitore, cioè di quelle famiglie monoparentali che oggi sicuramente rappresentano una fascia importante, i cosiddetti nuovi poveri. A questo proposito penso che il ridurre certi interventi, come quello che concerne i lavoratori discontinui e dare un attimo di attenzione concreta anche a questo, sarebbe stato contribuire a dare un segnale più concreto e più moderno ed anche a dare risposta ad un bisogno reale in materia di welfare.

Faccio anche notare, e qui ho già portato in discussione generale nel corso di qualche intervento sugli emendamenti e sugli articoli, che il primo figlio costa più degli altri, si è calcolato che costa poco più di 600 euro al mese, tra

una cosa e l'altra e quindi a maggior ragione vi era da dare un attimo di attenzione, piuttosto riducendo da altre parti, a questo tipo di situazioni.

Sui lavoratori discontinui rappresento la mia totale contrarietà, non perché non sia importante mettere all'attenzione questo tema, ma perché ci sono altre priorità che lo avrebbero anticipato. Debbo usare il condizionale, perché il Consiglio ha invece votato in questa direzione.

Sollevo anche, con questa perplessità, il fatto che ci sarà un lavoro enorme, a mio avviso, da parte degli uffici, nel senso di andare a verificare le migliaia di contratti di collaborazione professionale che potranno essere oggetto in questo tipo di intervento legislativo e vedo davvero con perplessità l'eventuale iniziativa delle province a dover recuperare quella metà che daranno a prestito a questi lavoratori, allorquando costoro si rivelassero, per una ragione o per l'altra, assolutamente insolventi.

Quindi controllare l'attuazione di questa norma sarà assolutamente difficile e questa non rappresenta una priorità.

Penso che ai giovani che oggi ci accingono a stipulare questi contratti di collaborazione continuativa o professionale, penso che nell'età in cui si trovano per la maggior parte interessi molto meno pensare ad una pensione, più che altro avere invece aiuti con riferimento a paternità o maternità che si mettono in campo.

Naturalmente non posso non salutare con negatività il fatto che è stato cancellato l'assegno di natalità, è stato cancellato l'assegno di cura, è stata cancellata l'indennità per infortuni domestici e per degenza ospedaliera e non posso non rappresentare perplessità su una norma di cui all'art. 10-bis, relativamente ai fondi pensione.

Questo non è più un pacchetto famiglia se le rubriche generali di un provvedimento si riducono dai contenuti, questo potrà chiamarsi pacchetto lavoro, ma non si può più chiamare pacchetto famiglia.

Ultimo dato che è veramente preoccupante, l'ulteriore spogliazione della Regione, che per un verso si vede ulteriormente spogliata di competenze, vi è il terzo comma dell'art. 11 che prevede un'ulteriore delega di funzioni amministrative dalla Regione alle Province e poi gli articoli 4, 10 e 11 che addirittura demandano regolamenti delle province, anziché regolamento regionale, l'attività di attuazione di una serie di provvedimenti.

Per queste ragioni il mio voto sarà negativo.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Lunelli. Ne ha facoltà.

LUNELLI: Grazie, Presidente. La mia vuole essere una dichiarazione di voto assolutamente sintetica, quanto convinta.

Quella che ci accingiamo a votare, a nostro giudizio, è una buona legge regionale, una legge che dà la cifra della capacità della politica di cogliere le trasformazioni che stanno caratterizzando la nostra comunità. Allo stesso tempo dà anche la cifra della capacità di governo nel saper offrire soluzioni nuove, efficaci, moderne a questa nuova situazione sociale ed ai suoi nuovi bisogni.

Con questa legge possiamo dimostrare nel concreto che il welfare non va più inteso come strumento risarcitorio dello sviluppo, ma come elemento fondamentale, essenziale per lo sviluppo di una comunità; un welfare per la

comunità, ma che deve essere sempre più welfare di comunità, come ho avuto occasione di dire nell'intervento in discussione generale e che qui non ho intenzione di ripetere.

Credo doveroso ringraziare la Giunta e l'assessora Stocker, per la determinazione dimostrata nel predisporre e nel portare avanti questo disegno di legge. Voglio ringraziare la Giunta e l'assessora Stocker anche per la disponibilità dimostrata nell'accogliere e nel condividere le osservazioni ed i suggerimenti portati avanti dalle forze politiche di maggioranza.

Penso – lo dico non per vanto, ma per precisare il ruolo svolto – all'art. 10-bis, quello del Fondo parcheggio per TFR dei lavoratori silenti. Ringrazio l'assessora per avere accolto le osservazioni ed i suggerimenti propositivi venuti dal gruppo della Margherita, che su questa questione tecnica e complessa ha cercato di individuare una soluzione innovativa dal punto di vista della norma, ma anche e soprattutto condivisa dalle forze sociali.

Ne rivendichiamo il merito e prendiamo atto che il collega Dello Sbarba, dopo avere contrastato fortemente l'idea stessa di Fondo parcheggio, oggi ci dice che quell'idea – nostra, non sua – è comunque una buona idea.

Ultimo aspetto. L'accordo raggiunto ieri con le minoranze. Diamo atto alle opposizioni di un atteggiamento positivo, nel cercare di uscire da una situazione certamente difficile, ma anche per loro imbarazzante, quasi 700 emendamenti ostruzionistici rispetto ad un progetto che prevede investimenti per 80 milioni di euro per le famiglie, quei 700 emendamenti erano – a nostro giudizio – quantomeno imbarazzanti.

La soluzione proposta dalla Giunta, infatti, è una buona soluzione, è un buon accordo, perché rappresenta uno strumento per favorire le casalinghe, di cui nessuno, cons. Morandini, ha mai messo in discussione il valore sociale.

Viene premiato con questo strumento la possibilità, riservata alle casalinghe, di promuovere una pensione complementare. E' uno strumento opportuno, che nulla però ha a che fare con un altro strumento che con questa legge decidiamo di chiudere, vale a dire la pensione per le casalinghe, uno strumento che noi riteniamo vecchio nell'impianto, sbagliato nella sua dinamica, insostenibile dal punto di vista finanziario.

Questa legge ha il merito di andare in direzione di una risposta più efficace, più moderna, che tiene conto dei nuovi bisogni e quello dei giovani lavoratori intermittenti è oggi un nuovo bisogno ed io credo che dia una risposta a questa nuova legge anche in termini di equità.

Per questi motivi il gruppo della Margherita voterà a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Lamprecht. Ne ha facoltà.

LAMPRECHT: Danke, Herr Präsident! Der Regionalrat ist seit Beginn dieser Legislaturperiode insgesamt an 25 Sitzungstagen zusammengekommen. Er hat seit Beginn dieser Amtsperiode bewiesen, dass eine Mehrheit auf regionaler Ebene auch imstande ist, wichtige Reformvorschläge vorzubringen. Wir haben kurz vor Weihnachten das neue Gemeindeordnungsgesetz verabschiedet und jetzt kommt ein Reformgesetz, ein Meilenstein in Richtung Familienpolitik zur Verabschiedung, wo auf die Situation der heutigen Familie aufgrund der veränderten Familienstruktur und auch der bestehenden

Notwendigkeit, ein starkes Signal in Richtung rentenmäßige Absicherung auch von Erziehungs- und Pflegezeiten zu geben, hingewiesen wird. Im Zuge der Erarbeitung dieses Gesetzentwurfes war immer ein Hauptaugenmerk auf die Familie und auf die Zusammensetzung der geänderten Familienstruktur gerichtet worden. Die Mehrheit hat auf regionaler Ebene zum Beispiel Maßnahmen wie den so genannten Parkplatzfonds eingebaut und an dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei allen Mehrheitspartnern bedanken, angefangen von Margherita, DS, Autonomiekräfte des Trentino und mit der Südtiroler Volkspartei, wobei jetzt manche Oppositionsparteien versuchen, dies als ihren Erfolg zu verkaufen, obwohl sie sich zweimal in den Kommissionen – denn wir haben den Gesetzentwurf einmal als Finanzgesetz und dann als eigenen Gesetzentwurf behandelt – mit allen Kräften dagegen ausgesprochen haben. Des Weiteren ist es vor allem Dank der Vermittlung der Koalitionspartner auch des Trentino mit der zuständigen Regionalassessorin und Vizepräsidentin Frau Dr. Martha Stocker gelungen, eine Einigung mit Laborfonds zu finden und ich glaube, dass dies auch die Öffentlichkeit richtig aufnehmen sollte. Es darf sich hier niemand mit falschen Federn schmücken. Wir haben im Haushalt 80 Millionen Euro für Maßnahmen des Familienpaketes vorgesehen und mit der Verabschiedung dieses Gesetzentwurfes - ein Meilenstein für die Familienpolitik - können sowohl die Familien des Trentino als auch jene von Südtirol in den Genuss dieser Maßnahmen kommen und die Erziehungs- und Pflegezeiten rentenmäßig absichern lassen. Die erst kürzlich getroffene Einigung betreffend die Hausfrauen, wobei klar definiert worden ist, was man unter einer Hausfrau versteht, also nicht allein jene Frau, die zu Hause bleibt, sondern jene, die sich der Erziehungs- bzw. der Pflegearbeit von Familienangehörigen widmet, gibt ein Signal in Richtung Notwendigkeit der rentenmäßigen Absicherung dieser Zeiten, ein Signal, das vor allem für die Jugend in unseren beiden autonomen Ländern wichtig ist. Gerade dies wird die große Herausforderung für die Zukunft sein, und zwar zu sehen, ob wir imstande sind, eine Zusatzrentenversicherung für alle aufzubauen, damit auch die Jugend morgen eine garantierte Rente haben wird, und ob auch die Familie ihren Stellenwert erhält, den sie auch dank der finanziellen Mittel der Region bekommt.

Die Südtiroler Volkspartei bedankt sich bei allen, vor allem bei der Mehrheit, auch für die unternommenen Vermittlungsversuche und das Einlenken letztendlich der Minderheitsparteien auf regionaler Ebene. Ich glaube, wir sind uns alle der Verantwortung und der Tragweite dieser Maßnahme bewusst. Meines Erachtens ist diese Vorlage das wichtigste Gesetz dieser Legislaturperiode, das wir heute hier verabschieden.

Wir sprechen uns mit vollster Überzeugung für ein ganz klares Ja zu diesem Gesetzentwurf aus, der von der Regionalregierung und unter der Federführung der Vizepräsidentin Frau Martha Stocker eingebracht wurde.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il disegno di legge n. 19.

Prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	65
schede favorevoli	46
schede contrarie	4
schede bianche	15

Il Consiglio approva il disegno di legge n. 19.

La seduta è chiusa ed il Consiglio regionale sarà riconvocato con avviso a domicilio.

(ore 15.47)

INDICE	INHALTSANGABE
---------------	----------------------

<p>DISEGNO DI LEGGE N. 19 Limitatamente agli articoli da 1 a 11 relativi alle modifiche del welfare regionale - <i>(presentato dalla Giunta regionale)</i></p> <p style="text-align: right;">pag. 1</p>	<p>GESETZENTWURF NR. 19: Begrenzt auf die Artikel 1 bis 11 betreffend Änderungen des regionalen Welfare – <i>(eingebracht vom Regionalausschuss)</i></p> <p style="text-align: right;">Seite 1</p>
--	---

INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER

MORANDINI Pino (U.D.C. - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)	pag.	3-4-6-9-10-12-13-18-21-25- 37-40-53
de ECCHER Cristiano (ALLEANZA NAZIONALE)	"	4-5-6-22-43
BERTOLINI Denis (LEGA NORD - TRENTINO - PADANIA)	"	4-44
URZÍ Alessandro (ALLEANZA NAZIONALE)	"	6
STOCKER Martha (SVP - SÜDTIROLER VOLKSPARTEI)	"	19-22-26-31-40
DELLO SBARBA Riccardo (VERDI - GRÜNE - VĚRC)	"	27-30-32
PAROLARI Giuseppe (SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA DEL TRENTINO PER L'ULIVO)	"	34-48
LEITNER Pius (DIE FREIHEITLICHEN)	"	42
KLOTZ Eva (UNION FÜR SÜDTIROL)	"	45
KURY Cristina Anna Berta (VERDI - GRÜNE - VĚRC)	"	46
SEPPI Donato (MISTO)	"	47
LAMPRECHT Seppi (SVP - SÜDTIROLER VOLKSPARTEI)	"	49-56
DIVINA Sergio (LEGA NORD - TRENTINO - PADANIA)	"	49-50
CHIOCCHETTI Luigi (U.A.L - UNIONE AUTONOMISTA LADINA)	"	53
LUNELLI Giorgio (CIVICA MARGHERITA)	"	55

